

# **QUADERNI FIORENTINI**

**per la storia del pensiero giuridico moderno**

**54**  
(2025)

GIOVANNI CHIODI

TRA 'DEA' TECNICA E RAGIONE POLITICA:  
PENSIERI DI FILIPPO VASSALLI SUL CODICE CIVILE

1. Testimonianze inedite sul codice civile dal 1940 al 1942. — 2. Forma e materia: il doppio volto tecnico-politico del codice civile. — 3. « Un codice è essenzialmente opera politica »: una dirompente replica alle accuse di tecnicismo. — 4. Altre immagini del codice civile: il rapporto con le leggi speciali. — 5. Dopo il 21 aprile 1942.

1. *Testimonianze inedite sul codice civile dal 1940 al 1942.*

La consultazione dell'archivio personale di Filippo Vassalli, il cui inventario è stato completato e permette di avere un'idea finalmente precisa della vastità di orizzonti, occupazioni e interessi del grande giurista <sup>(1)</sup>, ha permesso agli studiosi impegnati a studiarne la multiforme fisionomia intellettuale di fare scoperte intriganti « frugando nelle carte », per usare un'espressione da lui stesso impiegata in una sua lettera per riferirsi ai documenti che usava diligentemente conservare <sup>(2)</sup>: minute di lettere, progetti dei libri del codice civile, appunti manoscritti, versioni dei suoi scritti, allegazioni forensi, pareri stragiudiziali, ma anche ritagli di giornale e materiali di altrui paternità. Il mondo giuridico, culturale e politico di Vassalli si specchia nei suoi documenti restituendo l'immagine di un uomo colto e impegnato, in continua ricerca e confronto con i grandi temi del suo tempo. Anche dei suoi scritti, alla luce delle fonti d'archivio, si possono dare nuove chiavi di lettura: le carte consen-

---

<sup>(1)</sup> Polo di Archivio Storico dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (PAST), Archivio Filippo Vassalli, Inventario, a cura di Andrea Calzolari e Maria Rosaria Mancino, che sarà consultabile in rete (<https://www.past.biblio.unimib.it>).

<sup>(2)</sup> F. Vassalli a D. Grandi, Roma, 7 giugno 1942, in PAST, Archivio Filippo Vassalli (d'ora innanzi: AFV), Carteggio, Grandi, Dino, b. 121, fasc. 7: « Eccellenza, in relazione alle Tue istruzioni ho frugato nei ricordi e nelle carte ».

tono infatti di ricostruire la trama narrativa del giurista, che è anche uno scrittore; ci conducono all'interno del suo laboratorio, nel vivo della sistemazione delle prime idee che si affollano alla sua mente prima di essere consegnate alla redazione definitiva. Non si può non sottolineare questo aspetto suggestivo, e intrigante, che il contatto con questi materiali provoca.

Tra questi documenti, la mia attenzione è stata attratta da alcuni appunti scritti in occasione dell'elaborazione del libro *Della proprietà*, creatura vassalliana per eccellenza insieme al libro *Della tutela dei diritti*, e dalla bozza di relazione relativa alle disposizioni generali, di cui ho trattato in altra sede: documenti di estremo interesse, che portano all'interno del cantiere del codice civile, svelando aspetti nuovi del giurista legislatore, rendendone più ricco di sfumature il ritratto <sup>(3)</sup>.

Nel corso di queste ricerche, mi ha anche colpito la bozza autografa di una lettera a Dino Grandi del 10 giugno 1940, di cui non conserviamo la minuta, perché verosimilmente non fu spedita ma sostituita da un colloquio diretto a voce. In questa lettera mai inviata, ma poi riferita nel suo contenuto al Ministro, Vassalli affronta un argomento delicato, al punto in cui erano arrivati in quel momento i lavori preparatori del codice civile, e in particolare i libri *Della proprietà* e *Delle obbligazioni*, e cioè la necessità, prospettata da Grandi come urgente e non più differibile, di rendere più 'politico' il libro *Delle obbligazioni* con mirate 'iniezioni corporative' superando le resistenze dei tecnici: tutto meno che innocue interpolazioni, almeno nell'ottica dello scaltro Ministro. Di fronte alle perplessità manifestate da alcuni giuristi del cantiere del codice (ad esempio Rosario Nicolò), Grandi replica con una lettera piuttosto veemente e sarcastica, scagliandosi contro la 'Dea' tecnica che frena con il suo conservatorismo o comunque con la sua prudenza tattica (almeno ai suoi occhi) lo slancio delle riforme progettate dalla 'politica'. Da astuto uomo politico, egli è infatti più che deciso a presentare al capo del governo e alla nazione un codice 'mussoli-

---

<sup>(3)</sup> Mi permetto di rinviare a G. CHIODI, *Il codice svelato. Progetti e varianti d'autore di Filippo Vassalli nei primi tre libri (matrimonio civile, successioni legittime, proprietà)*, in *Il codice civile. Gli anni della formazione*, a cura di F. Astone, G. Chiodi, M. Grondona, S. Solimano, Roma, RomaTrE-Press, 2025 (in corso di pubblicazione).

niano' e permeato dei cardini del fascismo, e non arretra di fronte agli ostacoli messi innanzi da alcuni interlocutori. Tra questi c'è anche Vassalli? Il giurista viene ovviamente consultato, e si trova per così dire tra due fuochi: la 'tecnica' giuridica e la 'politica', i due poli di una dialettica a lui ben presente tanto da farne ricorso, come è noto, per descrivere l'arte del codificare e legiferare in alcuni suoi importanti scritti degli anni '30, '40 e dell'ultima stagione della sua parabola intellettuale. È dunque interessante verificare come l'equilibrio tra quei due poli sia immaginato da Vassalli nel momento in cui, a quanto sembra, la relazione biunivoca tra gli stessi rischia di essere messa in pericolo dallo zelo politico del Ministro.

Ma c'è di più: al di là di questo profilo, pur rilevante per chi ha interesse ad approfondire la personalità di Vassalli, la lettera contiene anche particolari unici su altri episodi della sua attività di legislatore, e precisamente in essa si riferisce il contenuto di un suo colloquio con Mussolini sul codice civile e sul progetto italo-francese, semplicemente segnalato nella nota di un suo scritto, ma di cui si ignoravano i dettagli ora viceversa svelati; e si attesta anche un suo incontro, di cui non si era a conoscenza, con il Ministro Alfredo Rocco per chiedere l'accantonamento del progetto-italo francese. Questa bozza di lettera, quindi, si rivela essenziale per attribuire a Vassalli un ruolo ancor più determinante di quanto finora non fosse noto nella decisione di ritirare il progetto italo-francese, ispirato ad una politica del diritto conservatrice con la quale egli era in disaccordo, malgrado l'indubbia stima per Vittorio Scialoja e Roberto De Ruggiero; infine, ma si potrebbe dire *in primis*, essa dice molto sui caratteri di quella relazione tra tecnica e politica che, secondo Vassalli, contrassegnava la redazione di un codice. Occorrerà quindi preliminarmente inquadrare la questione partendo proprio da qui: dalle sue riflessioni su ruolo e contenuto del codice civile.

## 2. *Forma e materia: il doppio volto tecnico-politico del codice civile.*

Rileggiamo la celebre prolusione del 9 dicembre 1930, il 'manifesto' scritto con estrema cura da Vassalli, come dimostrano i

numerosi appunti inediti stilati per la solenne occasione (4): si trattava per lui di salire in cattedra (la seconda di Diritto civile) all'Università di Roma (5). Il saggio contiene, come è noto, i cardini metodologici del suo pensiero e i primi segni del suo programma di legislatore, che due anni dopo avrebbero trovato più estesa esposizione nella relazione del decennale, con riferimento al diritto di proprietà.

Nel discorso rivolto alla platea universitaria, Vassalli distingue tra 'materia' e 'forma' della legge: una dicotomia importante che instaura una dinamica, un circuito tra i due termini che rimarrà alla base del suo lessico e del suo pensiero sul codice. Si incomincia dalla forma, con una nota dichiarazione che a prima vista sembra voler spiazzare il lettore:

Problemi legislativi attengono e alla materia e alla forma della legge. Per la forma rimane incontrastato il sistema della codificazione. Chi vi parla non ne è un entusiasta. Rende omaggio alle esigenze pratiche a cui il codice corrisponde, ma avverte il disagio della costrizione della legge civile in un codice (6).

Vassalli si professa dunque estimatore moderato del codice civile (non « un entusiasta ») e fa di tutto per evidenziarne i limiti, al di là dei vantaggi pratici arrecati da un punto di vista utilitaristico: sono i pregi innegabili e non negati della forma-codice, che lo hanno reso un « sistema » di cognizione ed esposizione del diritto sintetico e ordinato, non solo diffuso ma per certi versi indispensabile nell'esperienza giuridica contemporanea. E tuttavia nel campo del diritto civile, a differenza del comparto penalistico o processuale,

---

(4) PAST, AFV, Scritti editi, b. 86, fasc. 2.

(5) M. STELLA RICHTER JR., *Filippo Vassalli preside e la chiamata di Tullio Ascarelli alla Facoltà giuridica romana*, in « Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni », 108 (2010), pp. 693-728, pp. 694-695, dove si riporta anche il verbale del 25 giugno 1930 con la scelta unanime della Facoltà.

(6) F. VASSALLI, *Arte e vita nel diritto civile*, Prolusione letta nella R. Università di Roma il 9 dicembre 1930, in « Rivista di diritto civile », XXIII (1931), 2, marzo-aprile, pp. 109-127, anche in ID., *Studi giuridici*, Milano, Giuffrè, 1960, II, *Contributi alla teoria dei beni pubblici — Note di giurisprudenza pratica — Legislazione di guerra, sistemazione legislativa delle nuove provincie e riforma dei codici — Immagini di giureconsulti e panorami di diritto*, pp. 395-414, p. 400.

Vassalli parla di « disagio della costrizione della legge civile in un codice », che gli appare come un'opera legislativa che non esaurisce la più ampia dimensione del diritto, e che anzi — per larga parte — è opera più di pensiero che di comando, « opera dottrinale » o « momento della dottrina », benché nel fissare in comandi un'esperienza giuridica vi sia il rischio di bloccarne il divenire, che invece non si può arrestare (7).

Due asserzioni in particolare — come al solito affidate a sequenze di frammenti brevi ma incisivi — scolpiscono la concezione di Vassalli. La prima: « Il codice civile non è, per tanta parte, che un momento della dottrina e la dottrina, cioè il pensiero, non si può arrestare e costituire in dogma ». La seconda: « Il legislatore comanda, ma nell'atteggiamento mentale di chi enunci il diritto, *ius dicit* e per dirlo deve conoscerlo e ripensarlo » (8). Tutto sembrerebbe, in tale visione, convergere verso il primato del polo scientifico, tanto forte da trasformare perfino il « comando » in « ragionamento » (9).

A giustificare il successo del codice e a caratterizzarlo concorre tuttavia anche un fattore politico, che Vassalli mostra di non voler ignorare o minimizzare (confermandosi ancora una volta giurista disposto a scendere dai cieli della dogmatica per confrontarsi con i problemi politici del suo tempo), ma che già a quel tempo critica e ridimensiona (lo farà con molta più insistenza nel secondo dopoguerra): il codice è stato ed è ancor di più, nel momento in cui Vassalli parla, un simbolo di esasperato statualismo, cioè di un diritto che è manifestazione del ruolo preponderante ed egemone dei poteri pubblici nella produzione del diritto. Mentre per lui il ruolo del codice, benché centrale, non è tuttavia anche egemone, nel senso che se esso come forma merita di essere conservato, non

---

(7) VASSALLI, *Arte e vita*, cit., p. 400: « S'intende il codice, ossia la legge scritta e ordinata, in quei rami del diritto in cui è espressa una volontà imperativa (legge penale, leggi di procedura); s'intende meno dove codesta volontà passa quasi in seconda linea e s'impone ormai la riflessione, la elaborazione intellettuale, la struttura logica. Il codice fissa, chiarisce, semplifica il diritto e lo mette alla portata di tutti; ma, adottando sistemazioni e classificazioni, ponendo definizioni, facendo ricorso ad espedienti costruttivi, pregiudica o mortifica l'indagine scientifica ».

(8) *Ibidem*.

(9) Cfr. oltre, nt. 39.

merita tuttavia di essere più condivisa l'ideologia iper-positivistica che lo ha per molto tempo contraddistinto, con una serie di conseguenze 'assolutistiche' che il nostro giurista respinge nettamente: specialmente « il culto del testo della legge », « l'onnipotenza giuridica del legislatore », il monopolio del diritto « nelle mani dello Stato », una concezione rigidamente positivista dei principi generali del diritto <sup>(10)</sup>.

Nel pensiero di Vassalli i limiti del codice derivano dunque da una concezione pluralistica del diritto, che implica la distinzione tra legge e diritto, tra codice e ordinamento giuridico nel suo complesso.

Se il codice, nella nuova visione novecentesca che qui Vassalli enuncia e difende, non esaurisce da solo l'ordinamento giuridico, ne derivano alcune conseguenze di rilievo già nello stadio della sua formazione.

La prima consiste nel fatto che la scrittura del codice comporta l'inserimento delle sue disposizioni in una trama giuridica preesistente e imprescindibile — il « diritto nel tempo e nello spazio », come con locuzione suggestiva afferma nel corso universitario romano sul diritto delle obbligazioni del 1932 <sup>(11)</sup> —, perché il legislatore non può farne *tabula rasa*, anche quando intenda innovare. Si potrebbe dire che quello di Vassalli è uno storicismo o un senso del divenire storico, che guarda al diritto civile come ad un complesso di nozioni, categorie, principi elaborati nel tempo, che non possono — almeno in parte — essere cancellati: di nuovo è ad

---

<sup>(10)</sup> VASSALLI, *Arte e vita*, cit., pp. 400-406. Su questi aspetti del pensiero di Vassalli è fondamentale la lettura di P. GROSSI, *Il disagio di un 'legislatore' (Filippo Vassalli e le aporie dell'assolutismo giuridico)*, in « Quaderni fiorentini », 26 (1997), pp. 377-405, anche in Id., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 293-321.

<sup>(11)</sup> F. VASSALLI, *Diritto civile (Parte generale delle obbligazioni)*, Lezioni raccolte dal dott. Mario Stolfi, Anno accademico 1932-1933, Roma, Edizioni a cura del Gruppo Universitario Fascista dell'Urbe, [s.d.], p. 162. Questa esplorazione del diritto « nel tempo e nello spazio », per Vassalli, andrà compiuta anche nella fase applicativa del codice. Nella fattispecie, il nostro giurista stava sostenendo « che il giudice nella ricerca dei singoli casi di obbligazione naturale, possa anche tenere conto di principi, che sono fuor del diritto positivo italiano, ma che si sono sviluppati nello svolgimento storico del diritto, e che sono accolti nelle legislazioni di popoli che hanno bisogni corrispondenti al nostro e che sono in condizioni di civiltà simili a quelle che noi abbiamo raggiunto ».

*Arte e vita* che bisogna risalire per trovare la matrice di questa convinzione:

Ogni nozione che il legislatore maneggia gli giunge grave di tutto un passato, di cui non si potrebbe far *tabula rasa* se non sacrificando un patrimonio di cultura che è inerente alla struttura delle nostre società e, allo stesso tempo, del nostro pensiero (12).

Questo fenomeno costituisce un primo momento dottrinale di continuità del codice che però, come ora vedremo, non è solo questo, ma anche altro.

Può essere utile, a questo punto del discorso, inserire una breve digressione sul rapporto tra codice e storia nella sua fase interpretativa e applicativa, allo scopo di precisare che per Vassalli la storia, per quanto importante al fine di inserire il codice in un contesto giuridico più ampio, non fornisce paradigmi fissi e immutabili con i quali disciplinare la società in movimento, e non può essere di ostacolo all'interprete del dato positivo, che deve piuttosto « recuperare quella tensione, costante e salutare, tra norma e storia, tra la fissità della disposizione normativa e l'incessante evoluzione dei rapporti socio-economici » (13).

Lo storicismo di Vassalli rende ragione di una parte del metodo ermeneutico da applicare al codice, che consiste innanzitutto nel connettere le regole in esso ordinate alla loro storia per chiarire il loro processo formativo e quindi argomentarne il senso. L'applicazione coerente di questo canone è ampiamente attestata nella produzione scientifica e nelle scritture forensi di Vassalli (14).

La storia e la comparazione, dunque, nell'ottica del nostro giurista sono entrambe strumenti d'interpretazione del diritto vigente, come limpidamente dichiarato nel ricordo di Gian Pietro Chironi del 1927, quando, riferendosi al metodo del giurista onorato, ma in atteggiamento di condivisione, afferma la contingenza del diritto vigente:

---

(12) VASSALLI, *Arte e vita*, cit., p. 400.

(13) I. STOLZI, *La romanità fra storia e paradigma: Filippo Vassalli e la privatezza novecentesca*, in *'Iuris quidditas'*. Liber amicorum per Bernardo Santalucia, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010, pp. 373-394, p. 374.

(14) Si v. a tal riguardo il saggio di Pier Giuseppe Puggioni in questo volume.

il diritto vigente, il diritto codificato non essere che una contingenza nello sviluppo storico. Quindi non si dà interpretazione senza storia: e la storia del diritto è storia del pensiero, sicché il civilista, se non si mortifichi a volgare chiosatore, è certo un filosofo <sup>(15)</sup>.

Ma anche nell'orazione in memoria di Paolo Emilio Bensa del 1929 leggiamo proposizioni analoghe, che sembrano scritte anche con riferimento alla propria esperienza: « rintracciare nelle latebre della storia i fili sottili pe' quali regole e concetti della legge attuale si rivelano legati all'una o piuttosto all'altra origine <sup>(16)</sup> ».

Vassalli afferma inoltre, commentando l'opera di Fadda e Bensa, che « il sicuro senso storico consentì ai sapienti annotatori di non rendere ai dettami del diritto romano un omaggio che fosse talora trascuranza dei rapporti attuali » <sup>(17)</sup>.

L'osservazione è illuminante. Vassalli sta infatti puntualizzando che l'operazione consistente nel riannodare savignyanamente i fili della storia, nel risalire alle radici storiche del materiale ordinato nel codice, non implica tuttavia il primato dell'interpretazione storica, che è solo uno dei criteri della complessa argomentazione ermeneutica. Lo storicismo di Vassalli, in altri termini, proprio perché tale, cioè lucida percezione dei mutamenti, non arriva fino al punto di prestare ossequio a schemi o a regole un tempo vigenti quando la realtà socio-economica e politica sia trasformata e il codice stesso abbia inteso superarli: in questi casi, che si riflettono ad esempio in tutti i saggi scritti da Vassalli su importanti questioni giuridiche controverse, l'interprete avverte al contrario che l'« omaggio » alla storia non può arrivare fino a far « violenza » al codice (che è esso stesso parte della storia), cioè a negare le sue potenzialità innovative, rappresentandolo come il monumento di un

---

<sup>(15)</sup> F. VASSALLI, *Giampietro Chironi*, Orazione commemorativa pronunciata nell'aula magna della R. Università di Torino, il 4 dicembre 1927, in R. Università di Torino, *Memorie dell'Istituto Giuridico*, s. II, memoria I, Torino, 1928, anche in Id., *Studi giuridici*, cit., II, pp. 365-375, p. 371.

<sup>(16)</sup> F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, Orazione commemorativa pronunciata nell'aula magna della R. Università di Genova, il 16 maggio 1929, in *Annuario della R. Università di Genova*, anno 1928-1929, anche in Id., *Studi giuridici*, cit., II, pp. 377-393.

<sup>(17)</sup> VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 387.

diritto civile eterno, immutabile, perenne <sup>(18)</sup>. A quanto risulta dalle fonti, la raffinata e sterminata esperienza storica del diritto di Vassalli, che non si arrestava alle soglie del diritto romano, paradigma ineguagliato di un diritto civile sviluppato dai giuristi, non arrivò mai a frenare, o addirittura ad azzerare, le potenzialità espansive dell'interpretazione del codice, nella contemplazione di un immobile passato, fatto di prestigiosi ma spesso vetusti principi consegnati da una lunga tradizione di pensiero <sup>(19)</sup>. Uno storicismo, dunque, dinamico, che non si oppone al positivismo. Vale la pena di ripetere che le incursioni di Vassalli sul terreno delle dispute dottrinali e giurisprudenziali (alcune riguardanti casi da lui stesso discussi in udienza), sono tutte mirate a risolvere difficili questioni sfruttando in maniera larga e completa le cornici di senso del codice: è su questo terreno che si misura la sua statura di interprete innovatore del codice civile. E talora egli non esita a sostenere che il diritto romano non può costituire una barriera invalicabile, quando il suo richiamo « trova ostacoli nella legge positiva » e sembra piuttosto rappresentare « un cieco ossequio a schemi teorici » <sup>(20)</sup>.

---

<sup>(18)</sup> F. VASSALLI, *Roberto De Ruggiero*, Commemorazione tenuta all'Università di Roma il 31 marzo 1936, Roma, Tipografia del Senato del dott. G. Bardi, 1936, poi con il titolo *Insegnamento e riforme del diritto civile*, Commemorazione del prof. Roberto De Ruggiero tenuta nella R. Università di Roma il 31 marzo 1936, in « Archivio giuridico 'Filippo Serafini' », CXVI (1936), 1, luglio, pp. 3-16, anche in Id., *Studi giuridici*, cit., II, pp. 461-474, p. 472.

<sup>(19)</sup> Si potrebbe citare, ad esempio, il singolare piccolo libro del 1944 contro gli eccessi della dogmatica giuridica che è *Del Ius in corpus del debito coniugale e della servitù d'amore, ovvero sia la dogmatica ludicra*, Roma, Dott. Giovanni Bardi editore, 1944, sorta di saggio di 'mitologia' giuridica, paragonabile all'ultima opera di Richard Strauss, *Die Liebe der Danae*, scritto nel momento di più cupo declino dell'Europa e pieno di sferzante ironia contro la riproposta sotto nuove forme di schemi di un passato tramontato.

<sup>(20)</sup> Così in una densa nota a sentenza (relativa ad un caso da lui discusso in cui ebbe come avversario Carlo Fadda), che contiene anche un pesante attacco al progetto italo-francese che, come la Cassazione, aveva fatto propria la teoria dell'inesistenza del contratto stipulato da un incapace naturale non interdetto, addirittura codificandola: F. VASSALLI, *Della incapacità naturale nei contratti*, in « La Corte di Cassazione », IV (1927), cc. 640-650, anche in Id., *Studi giuridici*, cit., II, pp. 207-220. L'argomentazione, basata su un frammento del Digesto, è ritenuta « impeccabile » ma fuori luogo, in quanto contrastante con il codice (p. 217), e l'art. 10 del PFI è considerato disposizione « del tutto improvvida, nociva pel credito pubblico e solo dettata da un cieco ossequio a

Riprendendo il filo delle riflessioni sulla fase costitutiva del codice, passiamo a evidenziare una seconda conseguenza che emerge con riferimento a questo stadio e che dipende sempre dalla considerazione pluralistica dell'ordinamento complessivo al quale il codice deve essere riconnesso: l'elaborazione di norme nuove. Anche in questa ipotesi, secondo Vassalli, si rende necessario e insostituibile il lavoro del giurista chiamato a dare forma ai precetti legislativi. In questo senso ampio, il codice civile, come ogni legge in generale, non può fare a meno dell'opera del tecnico, che si tratti di riconsiderare regole che riposano su una tradizione più sedimentata o di forgiarne altre che corrispondano a nuove esigenze sociali e politiche: opera d'arte, quella del legislatore, perché le innovazioni, quando il codice è destinato anche a rinnovare la società, si inseriscono in una trama preesistente, in una 'complessità' inerente al diritto, che si può gestire solo con la necessaria collaborazione del giurista. Ed ecco perché, secondo Vassalli, per elaborare un codice o una legge bisogna prima conoscere il diritto, cioè avere precisa ed esatta cognizione dell'ordinamento giuridico nella sua integralità<sup>(21)</sup>, al punto che il singolo frammento legislativo non è mai codificabile isolatamente dal tutto ed esige formule complesse.

È ancora *Arte e vita* lo scritto in cui Vassalli spiega e fissa il suo modello di 'legislatore giurista'. Che si tratti di conservare il diritto preesistente oppure di modificarlo rinnovandolo, sempre il legislatore dovrà fare opera anche di scienza, perché l'ordinamento giuridico è complesso e la scrittura del diritto richiede formule complesse:

La legge si stacca ormai meno di quel che si pensi dal lavoro del giureconsulto. Il legislatore è, per forza di cose, un giureconsulto egli medesimo: e ciò tanto più dove, come nel diritto civile e nel diritto

---

schemi teorici » (p. 220). L'Archivio conserva il ricorso per Cassazione preparato dallo studio Vassalli: Allegazioni forensi, Causa Laugelli, Barbara contro Conte, Maria, b. 34, fasc. 33.

<sup>(21)</sup> F. VASSALLI, *Il matrimonio dell'assente e dello scomparso (Contributo agli studi di riforma del Codice civile)*, in « Archivio giuridico 'Filippo Serafini' », XCVI (1926), 1, luglio, pp. 3-24, anche in Id., *Studi giuridici*, cit., I, pp. 51-71, p. 51: « Le proposte di riforma devono muovere sempre da una esatta conoscenza della legge vigente ».

privato in genere, la complessità è divenuta inseparabile da ogni attività giuridica <sup>(22)</sup>.

Vassalli distingue tra il problema e la sua soluzione legislativa: il passaggio dal problema alla legge richiede la necessaria e indispensabile mediazione tecnica del giurista, tranne quei rari casi in cui al nomoteta è sembrata sufficiente « una formula imperativa e semplice » <sup>(23)</sup>.

Passando a trattare della ‘materia’, secondo la distinzione dalla quale aveva preso le mosse, Vassalli si sofferma su alcuni problemi di riforma del codice civile in vari ambiti (specialmente diritto delle obbligazioni, diritti reali, diritto di famiglia) sui quali non occorre indugiare nei dettagli, se non per dire che piena è la consapevolezza della crisi dell’individualismo che aveva ispirato i codici francese e italiano ed ora è addirittura sotto attacco: ed è a questo riguardo che Vassalli ritiene che il legislatore, anche « sotto l’impulso d’un nuovo spirito scientifico » debba « far parte alle concezioni politiche e ai bisogni nuovi che pulsano prepotentemente anche alle porte del solenne edificio » <sup>(24)</sup>.

Il discorso, ora, si fa politico, non solo tecnico, e da questo punto di vista Vassalli non si esime dall’affrontare quella che definisce « una questione di principio »: « se l’affermarsi, sempre più netto, nei nuovi ordinamenti, di una dottrina della società e dello Stato, che è il rovesciamento della dottrina giusnaturalistica, la quale ha informato il codice Napoleone per ciò che attiene ai diritti dell’individuo, non abbia a importare profonde modificazioni nelle istituzioni del diritto privato » <sup>(25)</sup>.

Non c’è dubbio che la costruzione dello Stato corporativo e l’emanazione recente della Carta del lavoro (1927), e quindi la

<sup>(22)</sup> VASSALLI, *Arte e vita*, cit., p. 404.

<sup>(23)</sup> *Ibidem*: « Sono rari i casi in cui, sotto la spinta d’una passione violenta, può il legislatore moderno limitarsi a una formula imperativa e semplice: il codice nostro non offre neppure quell’uno o due esempi che potrebbero ritrovarsi nel codice Napoleone, uscito più immediatamente dalla passione d’una rivoluzione. Normalmente un problema da risolvere si presenta al legislatore accompagnato da riserve, da distinzioni; anche se il problema è nuovo basterà ch’esso venga in contatto col mondo del diritto, perché sorga la necessità di formule complesse ».

<sup>(24)</sup> *Ivi*, p. 406.

<sup>(25)</sup> *Ivi*, p. 408.

dottrina del fascismo in campo economico, afferma il nostro giurista, abbiano avuto un impatto decisivo sul diritto privato, nel senso di contribuire a ridisegnare i suoi confini con il diritto pubblico, già erosi dalla legislazione di guerra: problema di cui Vassalli si occupa fin dal 1918 e che è, per così dire, messo alla prova anche dallo sviluppo costituzionale dello Stato fascista <sup>(26)</sup>. Fermo restando che, come documentato in altra sede, Vassalli neutralizza la portata politica della Carta del lavoro, collegandola ad un processo più ampio che non è solo italiano (e non è solo politico) <sup>(27)</sup>, resta il fatto che da giurista legislatore egli ritiene che il nuovo codice debba corrispondere al mutato indirizzo socio-economico e politico. Quali risposte si debbano dare, nella prolusione romana — scritta dando ascolto, come si dice nell'ultima pagina, « all'incomposto moto dei pensieri » — è ancora un discorso aperto. Il percorso è in atto: di lì a due anni, come detto, il quadro si farà nitido in materia di diritto di proprietà. Per i fini del nostro problema, resta però assodato che Vassalli va annoverato tra i riformatori anche 'politici' del codice e non tra i meri restauratori o revisionisti dei dogmi. I lettori attenti non potranno mancare di paragonare la prolusione del 1930 a quella genovese del 1918, dove si trattava di prendere atto, contro i reticenti e i resistenti, di un'altra svolta storica del diritto privato, provocata dalla legislazione di guerra, « poiché, se la rivoluzione non è stata frutto, almeno visibilmente di un programma ben consapevole, tale sia almeno... la controrivoluzione. Il primo principio d'una revisione o riforma è l'esatta comprensione e descrizione del mutamento che s'è prodotto, del regime che s'è instaurato » <sup>(28)</sup>. E non è un caso se da quel tornante iniziò la carriera del Vassalli legislatore

---

<sup>(26)</sup> Sul tema v. le recenti riflessioni di B. SORDI, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 155-158.

<sup>(27)</sup> CHIODI, *Il codice svelato*, cit. Del tutto condivisibile il giudizio di I. BIROCCHI, *Sul crimale del 1944: Filippo Vassalli e la reinvenzione del ruolo della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma dopo la caduta del fascismo*, in *Giuristi al bivio. La Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, a cura di M. Cavina, Bologna, CLUEB, 2014, pp. 259-272, p. 268, secondo il quale la visione storicista di Vassalli « appare sincera nell'accreditare come contingente la sovrapposizione della politica del fascismo sul fluire 'naturale' del diritto ».

<sup>(28)</sup> F. VASSALLI, *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato* [Prolusione al corso di Istituzioni di diritto civile letta nella R. Università di Genova il

e civilista (la cattedra ascesa era infatti quella di Istituzioni di diritto civile). Anche allora si trattava di sensibilizzare i giuristi, invitandoli a prendere atto della cesura provocata dalla guerra e a riformare il diritto comune tenendo conto delle innovazioni non transitorie introdotte dalla legislazione speciale.

A dimostrazione di come *Arte e vita* sia un archetipo del pensiero vassalliano in materia, è sufficiente confrontare i brani appena citati con alcuni passaggi della conferenza sul codice civile tenuta il 6 maggio 1942 presso l'Istituto nazionale di cultura fascista, pubblicato in forma ridotta in *Nuova Antologia* e in forma completa nel 1947, con un apparato aggiunto di note (29). Le parole con cui Vassalli, a legge ultimata e ormai vigente, riflette sul concetto di codice rappresentano uno svolgimento di quanto sostenuto nel 1930. Compare ora nei suoi contorni più netti l'efficace contrapposizione (ma è meglio dire la dinamica) tra tecnica e politica, tra forma e materia di un codice. La 'forma' la danno sempre i giuristi, la 'materia', quando è nuova, cioè quando il codice deve anche innovare, la danno i politici. Ma subito Vassalli aggiunge che il legislatore non si può mai disinteressare della 'forma' del comando (tranne casi eccezionali come quelli già segnalati nel 1930), e che quindi la distinzione appena enunciata non va intesa come una contrapposizione, ma come un coordinamento tra i due elementi. Si tratta di un evidente svolgimento di quanto già affermato nel 1930 e che richiama i giuristi (ma anche i legislatori) alle loro responsabilità: sono loro, alla fine, che fanno il codice (c'è un passo di un saggio del 1950 in cui Vassalli lo esplicita con chiarezza) (30). Una vocazione, ma anche una responsabilità, a cui i giuristi — i tecnici — non

---

22 novembre 1918], in « Rivista del diritto commerciale », XVII (1919), I, pp. 1-22, anche in *Id.*, *Studi giuridici*, cit., II, pp. 337-363, p. 340.

(29) PAST, Archivio Filippo Vassalli, Congressi e conferenze, b. 19, fasc. 3. È tuttora di riferimento P. CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in « Quaderni fiorentini », 28 (1999), pp. 175-292, specialmente pp. 200-206.

(30) F. VASSALLI, *La missione del giurista nella elaborazione delle leggi*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, I, Padova, Cedam, 1950, pp. 489-503; « Jus », n.s. I, fasc. III-IV, dicembre 1950, pp. 309-320; « Nuova rivista di diritto commerciale, diritto dell'economia e diritto sociale », fasc. 8-12, anche in *Id.*, *Studi giuridici*, cit., v. II, t. II, *Studi varî (1942-1955)*, pp. 737-751, p. 738: « Il grande, incessante lavoro del codificare, per tutto il mondo, è un impegno dei giuristi. Non c'è da insistere molto su

possono sottrarsi, e a cui non si sono sottratti i ‘giuristi intellettuali’<sup>(31)</sup> del tempo storico di cui lo stesso giurista fa parte.

Le prime pagine di questo celebre discorso sono la *summa* delle idee di Vassalli sul problema e sulla natura tecnico-politica della codificazione. Nella sua stratificazione si distinguono tre blocchi di proposizioni, che formano idealmente tre sezioni.

Nella prima sezione il nostro giurista definisce il codice e, sviluppando le idee che conosciamo, mette in tensione i due poli, politica e tecnica (o dottrina):

Un codice civile si può riguardare come un dato ordinamento della società o come l’esposizione sistematica di regole di diritto. Sotto il primo aspetto è opera politica, sotto il secondo è opera di dottrina. I due aspetti si cumulano nei Codici moderni, né sono facilmente dissociabili<sup>(32)</sup>.

---

questo tema, da questo punto di vista. I giuristi hanno sempre spiegato la loro attività — incontrastata — quando s’è trattato di mettere in cantiere un codice, di diritto civile o penale che fosse, commerciale o processuale, dalle compilazioni di Giustiniano alle più recenti codificazioni degli stati moderni. Buoni o cattivi che siano i codici, dal punto di vista tecnico almeno, tutto il merito o tutta la colpa è loro ».

<sup>(31)</sup> La formula, assai pertinente, è coniata da I. BIROCCHI, *Il giurista intellettuale e il regime*, in *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, a cura di I. Birocchi e L. Loschiavo, Roma, RomaTrE-Press, 2015, pp. 9-61, alle cui pagine rigorose e convincenti si rimanda. Vassalli fa parte per l’appunto degli « *homines novi* che si affacciano alla ribalta nei primi anni ’20 » (p. 38 e pp. 39-40). Sull’incontro di questa generazione con il fascismo: ID., *L’integrazione dell’Università nello Stato totalitario: la politica e il diritto nelle Facoltà di Giurisprudenza*, in *La costruzione della “legalità” fascista negli anni Trenta*, a cura di I. Birocchi, G. Chiodi, M. Grondona, Roma, RomaTrE-Press, 2020, pp. 23-97, e qui pp. 71-72 su Vassalli.

<sup>(32)</sup> F. VASSALLI, *Il nuovo Codice civile*, in « Nuova Antologia », CDXXI (1° giugno 1942), pp. 157-167, p. 159 = ID., *Motivi e caratteri della codificazione civile*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », I (1947), I, anche in ID., *Studi giuridici*, cit., III, t. II, *Studi vari (1942-1955)*, pp. 605-634, p. 607. Un’altra definizione è proposta in uno scritto più appartato e meno noto, cioè il corso di lezioni di Diritto civile dedicato al libro VI *Della tutela dei diritti* alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma, pubblicato originariamente in dattiloscritto (Roma, Edizioni Italiane, s.d.) e recentemente riedito dal Consiglio Nazionale Forense diretto da Guido Alpa e dal Senato della Repubblica che custodisce la biblioteca di Filippo Vassalli: *Della tutela dei diritti (Libro VI del codice civile)*, Lezioni del Prof. Filippo Vassalli a cura del Prof. Carlo Alberto Funaioli, Matera, Antezza, 2014. Vi si legge a p. 1: « Codice civile è la raccolta sistematica di norme che disciplinano i rapporti degli individui nella società; sicché per

Pochi sospetterebbero, senza conoscere i lavori preparatori del codice del 1942, che queste frasi sono una risposta alle polemiche sorte durante la sua gestazione, sulla quale insiste anche la lettera inedita che a breve illustreremo. Dunque, con queste parole incisive, Vassalli ha fermato una volta per tutte il suo pensiero: tecnica-dottrina e politica sono due fattori entrambi essenziali al codice.

Nella seconda sezione, Vassalli ribadisce il suo credo razionalista e storicista, sostenendo che

Un Codice non rappresenta necessariamente una legge nuova, né tanto meno una rivoluzione negli ordinamenti sociali. È un ordinamento razionale delle regole di diritto relative a una determinata materia, meglio a tutto un ordine di materie; le regole possono essere tutte antiche, o comunque preesistenti, possono essere tutte nuove, possono essere in parte antiche e in parte nuove <sup>(33)</sup>.

Con queste parole, Vassalli non sta tuttavia affermando un improbabile continuismo, che non gli appartiene, né come interprete né come legislatore <sup>(34)</sup>: dice infatti che nei suoi contenuti un codice può prevedere a seconda delle contingenze storiche una

---

la sua portata generale può dirsi che il nostro nuovo codice civile comprenda il diritto civile nel più ampio significato indicatoci da Gaio nelle sue Istituzioni: *ius proprium civitatis*: in esso difatti sono compresi anche elementi e discipline di carattere non strettamente civilistico e talora neppure di diritto privato, rispetto a cui pure il cod. civ. contiene principi o esplica la funzione storica di ordinamento-base ». Vassalli allude alle norme sul demanio pubblico, sulla legge in generale e alla unificazione del diritto civile e commerciale. Vale anche la pena di notare che nelle stesse dispense si ripropone qualche riga sotto la medesima definizione del 1942, con un' enfasi maggiore sull'elemento sistematico: « Come ordinamento della società, un codice è opera politica. Ma come esposizione necessariamente sistematica di regole di diritto, è anche e soprattutto opera di tecnica e di dottrina ». Anticipo che nelle pagine introduttive di questo corso Vassalli accentua il distacco del codice dalla politica, fino al punto di sminuirne l'incidenza per dare ad esso un'impronta più marcatamente tecnica e dottrinale: « si potrebbe affermare, in certo senso, che un codice è opera scolastica » (p. 3). Ben diverso tuttavia è il suo atteggiamento durante l'elaborazione del codice.

<sup>(33)</sup> VASSALLI, *Il nuovo Codice civile*, cit., p. 159 = *Motivi e caratteri*, cit., p. 607.

<sup>(34)</sup> Ancora BIROCCHI, *Sul crinale del 1944*, cit., nota, ed è osservazione del tutto persuasiva, che la storia e i fatti nuovi sono in Vassalli i due « poli di visione pragmatica aperta alla tradizione come alle innovazioni », « senso della continuità e apertura alle istanze pratiche »: p. 268. Da approvare anche le osservazioni di STOLZI, *La romanità*, cit.,

proporzione variabile tra antico e nuovo. Il nuovo codice appartiene però alla terza specie: una compresenza tra antico e nuovo in cui però, come dirà più avanti nello stesso discorso, anche alle categorie e alle regole preesistenti si è inteso conferire un senso nuovo <sup>(35)</sup>.

Nella stessa sezione, Vassalli inserisce la dichiarazione già letta sopra sulla tendenza di certi codici, tra cui quello del 1942, ad instaurare un rapporto inedito con le leggi speciali:

Inserire nel Codice civile le riforme maturate, e più spesso già attuate con leggi speciali, è come l'affermazione di un proposito solenne, è come un pegno: più durevole si sente la costruzione composta nelle linee di un'ampia e compiuta architettura <sup>(36)</sup>.

È presumibile che qui il giurista legislatore stia offrendo il suo punto di vista su quanto accaduto (l'inclusione delle leggi speciali nel codice attraverso apposite specifiche disposizioni) e cerca di darne una propria giustificazione razionale, sovrapponendola a quella dei 'politici', tra i quali il Ministro Grandi, che videro invece in questa manovra una necessaria operazione di fascistizzazione del codice <sup>(37)</sup>. Rimandiamo sul punto al successivo paragrafo.

Nella terza sezione, finalmente, Vassalli dichiara il rapporto tra « opera politica » e « opera di dottrina », per usare i termini di esordio:

Tale essendo un codice civile, è subito evidente come i periti del diritto abbiano ad esserne i principali artefici: i politici danno la materia, quando il codice nuovo deve anche innovare nelle fondamentali strutture; i giureconsulti danno la forma. Ma è distinzione puramente astratta. Essa non ha riscontro nella realtà, poiché tranne in quei casi del tutto eccezionali in cui la volontà legislativa può erompere in una semplice forma imperativa, la legge nei rapporti che c'interessano è sempre di estrema complessità: il legislatore non può

---

p. 391, secondo la quale Vassalli « non si servì, come tanti altri giuristi coevi, dello schermo romanistico per negare le novità del panorama novecentesco ».

<sup>(35)</sup> Sono noti ad esempio quei passaggi del discorso di presentazione in cui Vassalli sottolinea la trasformazione di categorie come il diritto soggettivo nella nuova codificazione: alle stesse parole corrispondeva ora un significato ben diverso dal passato.

<sup>(36)</sup> VASSALLI, *Il nuovo Codice civile*, cit., p. 159 = *Motivi e caratteri*, cit., p. 608.

<sup>(37)</sup> CHIODI, *Il codice svelato*, cit.

non essere un giureconsulto egli stesso. Il comando nuovo non può raggiungere il suo effetto se non s'inserisce nella tessitura complicata del diritto preesistente <sup>(38)</sup>.

La politica ha dunque bisogno della tecnica per realizzare le sue finalità e la dinamica che si instaura tra questi due poli non è d'indifferenza ma di mutua e reciproca collaborazione per la necessità connaturata alla scrittura del codice di inserire la disposizione (vecchia o nuova) in una trama preesistente di precetti, che addirittura rende la legge civile più simile ad un ragionamento che ad un comando <sup>(39)</sup>.

Le parole di Vassalli suggeriscono dunque l'idea di un'interazione piuttosto che di un'opposizione tra politica e tecnica. La necessità di avvalersi di giuristi nella complessa opera di elaborazione delle leggi, che Vassalli enfatizzerà strenuamente nel secondo dopoguerra (soprattutto con riferimento alle leggi speciali), non è tuttavia simile all'appello a suo tempo lanciato all'accademia da altri giuristi (militanti) allo scopo di spezzare la corazza di neutralità dei cultori di una scienza pura del diritto privato, chiamandoli a costruire una nuova legalità in linea con la nuova dimensione costituzionale e ideologica dello Stato fascista <sup>(40)</sup>.

Pur consapevole della politicità insita nel codice civile — quando esso intenda anche rinnovare un ordinamento sociale e non solo attuare una semplice revisione — una peculiarità che, come abbiamo visto, Vassalli non nega, il richiamo del lavoro legislativo ai giuristi ha un valore più ampio, che rimanda ad uno strato profondo e costitutivo del codice come prodotto (nella sua prospettiva) non

<sup>(38)</sup> VASSALLI, *Il nuovo codice civile*, cit., p. 159 = *Motivi e caratteri*, cit., p. 608.

<sup>(39)</sup> VASSALLI, *Il nuovo Codice civile*, cit., p. 160 = *Motivi e caratteri*, cit., pp. 608-609: « il che importa problemi di formulazione e di coordinamento, regolamento d'interferenze, considerazione di effetti riflessi anche assai remoti. È per questo che la legge civile rivela un atteggiamento mentale meno prossimo al comando che al ragionamento, — più che l'immediatezza, la cura di ricondurre i precetti ai principi, un'analisi minuta, fatta di distinzioni e di riserve, — e porta seco, anche dove al profano meno appare, l'accumulamento di tutto un lavoro di meditazione, di discernimento, di costruzione ».

<sup>(40)</sup> Il riferimento è all'appello lanciato da Pietro de Francisci dalla prestigiosa ribalta del Convegno del decennale nell'ottobre 1932: BIROCCHI, *L'integrazione dell'Università*, cit., pp. 37-47.

solo politico ma anche scientifico. L'investimento sulle capacità di mediazione dei giuristi permette a Vassalli di conciliare l'inevitabile divenire della società e delle concezioni politiche con la conservazione di alcune salde coordinate. Se l'individualismo affronta una crisi ormai irreversibile, ed è quindi una risorsa troppo fragile da difendere nella sua connotazione ottocentesca, se lo Stato nel Novecento non è più indifferente allo spazio economico dei privati e dei soggetti collettivi, ed anzi lo condiziona pesantemente, occorrerà instaurare una nuova relazione tra individui, collettività e Stato, che consenta però di preservare un nucleo forte all'autonomia della volontà al fine di evitare la totale pubblicizzazione dei rapporti privatistici.

A questa mediazione Vassalli pensa quando elogia per il suo equilibrio la Carta del lavoro o prende atto delle direttive politiche del fascismo nel campo della proprietà, assecondando il progetto di una nuova relazione tra soggetti e nazione, che gli sembra inevitabile prodotto della storia, ma rispetto alla quale i giuristi dovranno adoperarsi per conservare alcune prerogative fondamentali che impediscano l'annientamento totale della libertà del volere o della persona, pur nell'ambito della funzionalizzazione dei diritti soggettivi e della struttura corporativa dello Stato, che inserisce i singoli in un nuovo rapporto gerarchico con la collettività <sup>(41)</sup>.

3. « *Un codice è essenzialmente opera politica* »: una dirompente replica alle accuse di tecnicismo.

Se quanto precede ha una sua coerenza, rimane dunque dimostrato che nel pensiero di Vassalli 'tecnica' giuridica e 'politica' (quest'ultima quando il codice intende anche innovare), non marcano l'una contro l'altra, ma rappresentano due facce della stessa medaglia, due forze entrambe necessarie all'elaborazione di un codice o di una legge, in un rapporto che è stato giustamente

---

<sup>(41)</sup> Le istanze moderatrici di Vassalli, molto attento a curare che lo Stato non assorba completamente l'individuo comprimendo i suoi diritti, sono messe in evidenza da STOLZI, *La romanità*, cit., pp. 382-384. Tali esigenze sono espresse specialmente in *Arte e vita*, cit., e in F. VASSALLI, *Diritto pubblico e diritto privato in materia matrimoniale*, in « Archivio di diritto ecclesiastico », I (1939), anche in Id., *Studi giuridici*, cit., I, *Studi di diritto matrimoniale. Studi sulla dottrina della condizione*, pp. 179-195.

definito ‘duale’, per l’incapacità dei due poli di esistere l’uno senza l’altro <sup>(42)</sup>. Con la differenza, però, che nelle dichiarazioni appena riferite lo scopo di Vassalli sembra essere più quello di rimarcare l’indispensabile contributo strumentale del giurista nel dare forma al codice o ad una legge, ammonendo il legislatore, cioè l’autore della ‘materia’, che deve farsi tecnico egli stesso, perché la legge deve comunque inserirsi nell’ordinamento giuridico preesistente, e che quindi senza i giuristi è impossibile a farsi. L’interesse del documento inedito che presentiamo <sup>(43)</sup> consiste invece in questo: che qui emerge quasi prepotentemente la necessità della materia politica come elemento costitutivo essenziale di un nuovo codice, da intendersi come necessaria intersezione tra politica e tecnica, più che come primato della sola politica. Non è infatti un uomo politico a parlare, né un militante, ma un tecnico del diritto a farsi portatore di istanze politiche. Nel rivolgersi direttamente al Ministro, che in una precedente corrispondenza aveva censurato sprezzantemente la tecnica giuridica accusandola di voler frenare la politica (e quindi l’auspicata politicizzazione del codice) <sup>(44)</sup>, Vassalli risponde, forse

---

<sup>(42)</sup> P. COSTA, *Il regime fascista fra ‘diritto’ e ‘politica’: un caso di ‘dual State’?*, in «Giornale di storia costituzionale», 43 (2022), I, pp. 93-118, specialmente pp. 107-114, per la persuasiva chiave interpretativa del coinvolgimento dei tecnici nella costruzione della legalità fascista.

<sup>(43)</sup> Si tratta di un documento autografo di 14 pagine, in PAST, AFV, Carteggio, Grandi, Dino, b. 121, fasc. 7. Esso è segnalato, ma non trascritto, da N. RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 308; ID., *Impresa e commercialità attraverso il “lato oscuro” dell’unificazione dei codici*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 180. La trascrizione completa è in App., doc. 1 (ringrazio il prof. Andrea Massironi per il suo contributo nella revisione del testo).

<sup>(44)</sup> D. Grandi a F. Vassalli, Roma, 8 agosto 1940, PAST, AFV, Carteggio, Grandi, Dino, b. 121, fasc. 7; RONDINONE, *Storia inedita*, cit., pp. 307-308, p. 322; ID., *Impresa e commercialità*, cit., p. 180. Nella lunga lettera il Ministro irride all’attaccamento dei giuristi alla «Dea tecnica»: «Nicolò ti ha parlato delle mie gravi perplessità sul Libro delle Obbligazioni. Esse sono di genere diverso dalle Tue. Ma occorre metterci le mani decisamente anche se si tratta di arrecare offesa a questa Dea troppo spesso invocata, che è la tecnica giuridica. Fra un Codice tecnicamente irreprensibile e politicamente incerto e non perfettamente aderente alla nostra civiltà fascista e corporativa, preferisco di gran lunga un Codice che soddisfi in pieno la ragione politica che lo ha determinato e sulla quale è da meravigliarsi che esistono ancora dei dubbi, anche se la cosiddetta tecnica giuridica lascia a desiderare. Accade troppo spesso ai giuristi quello che accade agli Stati Maggiori militari: e cioè preparare la nuova guerra e la nuova legge

sorprendendo l'autorevole interlocutore, negando *in toto* la contrapposizione tra tecnica e politica, asserendo che la prima è solo uno strumento necessario della seconda, che è « la ragione e l'anima della legge ».

Lasciami dire su quello ch'è il tema principale della tua lettera, che il mio cuore batte all'unisono col tuo: il codice è essenzialmente opera politica e solo nell'affermazione di un nuovo verbo politico può trovare giustificazione una nuova codificazione. Con troppo scarsa autorità — evidentemente — io lo vado ripetendo dal 1918. Ti soggiungerò anche che la tecnica giuridica non ha nessun contrasto e nessuna incompatibilità con codesta premessa. La tecnica è l'arte di tradurre in legge il pensiero nuovo: è quindi uno strumento necessario, e niente più. Più efficiente è questa tecnica e più efficace e più prudente riesce il precetto. Ma è assurdo, dunque, che s'invochi la dea tecnica contro le ragioni della politica. La politica è la ragione e l'anima della legge.

In questo passo assolutamente rivelatore l'accento di Vassalli è messo energicamente sulla novità politica del codice. Non si trattava solo di rassicurare un Grandi visibilmente alterato dallo stallo che si era creato. Il tono della lettera è sincero. Vassalli credeva veramente che una nuova codificazione fosse improcrastinabile: le sue pungenti osservazioni sull'agonia del codice civile del 1865, che più tardi formulerà nel 1942 dopo il compimento dell'impresa, non lasciano dubbi sul suo distacco dal paradigma individualistico ottocentesco. Riteneva inoltre che il nuovo codice non dovesse limitarsi a realizzare una revisione tecnica, ma dovesse esprimere contenuti politici nuovi.

Due testi in particolare confermano questa visione novecentesca del codice e sono entrambi citati nella lettera, che è più corretto definire promemoria di una futura conversazione privata. Il primo è

---

negli schemi di una guerra e di una legge passata. Ti confesso che io comincio ad averne abbastanza di queste cosiddette esigenze della tecnica giuridica, le quali, a ogni pie' sospinto, mi sono agitate davanti come un ostacolo a quella che è la preminente necessità politica della codificazione fascista. Per questo la Parte Generale delle Obbligazioni dovrà essere integrata e se occorre rifatta. Bisogna convincersi una volta per sempre che oggi l'ordine pubblico altro non è se non l'ordine corporativo e che la Carta del Lavoro è la pre-legge fondamentale del nostro Diritto privato ».

*Arte e vita* del 1930, sul quale ci siamo già soffermati; il secondo è il discorso in ricordo di Roberto De Ruggiero del 1936, in cui una lunga sequenza di affermazioni critiche sul progetto italo-francese esplicita l'orientamento di Vassalli, inserendosi perfettamente in quanto abbiamo visto finora. E infatti, cosa dichiara nel seguente passo, che vale la pena di rileggere, il maestro romano? Che una ragione politica deve sorreggere un codice nuovo. Una ragione di tal genere, a ben vedere, il progetto italo-francese l'aveva, ed era l'obiettivo dell'unificazione legislativa tra i due Paesi, che Vassalli apprezza: ed è elemento da tenere in forte considerazione, perché si concilia con la sua visione aperta e universale di una scienza giuridica non costretta entro confini nazionali. Idea professata anche da Scialoja e De Ruggiero, che tuttavia dichiaravano entrambi la loro fedeltà ad un modello romanistico-individualistico di diritto privato, seppure rivisitato con inserti di diritto privato sociale per salvare la tradizionale relazione individuo-Stato: i principali ideatori del progetto pensavano infatti ad un'opera di revisione dei dogmi liberali, semplicemente orientandoli in una direzione più sociale <sup>(45)</sup>. Ma questo adeguamento, sostiene Vassalli, è un'operazione alla quale provvedono già, ed è bene che provvedano, la dottrina e la giurisprudenza. Nel campo del diritto privato, infatti, esattamente come già detto in *Arte e vita*, l'esigenza di nuove leggi è meno pressante che nel diritto pubblico, poiché le fonti giurisprudenziali possono sopperire all'evoluzione dell'ordinamento assai meglio del precetto legislativo, che oltre tutto è già di per sé più dipendente dall'opera dei tecnici.

Ma, evidentemente, se non fosse *la ragione politica della unificazione*, non si giustificherebbe per quei ritocchi o per codeste novità — se pure fossero tutte da approvare — l'emanazione d'un codice nuovo. I difetti d'una legge antica si attenuano soffusi sotto la patina del tempo, e ragionando fuor d'immagini tratte da valutazione estetica,

---

(45) G. CHIODI, *Un esperimento di diritto privato sociale. Il progetto italo-francese e la sua parabola dall'età liberale al fascismo*, in *Bürgerliches Recht im nachbürgerlichen Zeitalter — 100 Jahre Soziales Privatrecht in Deutschland*, Band 1, *Vom Liberalen zum Sozialen Privatrecht — Der französisch-italienische Obligationenrechts-Entwurf von 1927*, D. Deroussin, M. Löhnig, F. Mazarella, S. Wagner (Hg.), Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2022, pp. 3-44.

che pure può trovar luogo a proposito di leggi, sta in fatto che — nei rapporti privati — *la dottrina e la prassi con incessante lavoro adeguano la legge antica ai pensieri e ai bisogni dei tempi nuovi*. La regolamentazione rinnovantesi può essere un bisogno nel campo del diritto pubblico. Nel diritto privato, e *soprattutto nelle materie del diritto privato consolidate da secoli o da millenni, dove tanta parte è sottile svolgimento logico e la tecnica ha assunto una parte non meno decisiva della volontà del legislatore*, le nuove codificazioni, quando non si tratti di modificare le regole, possono riuscire a una mortificazione del pensiero scientifico e del movimento giurisprudenziale. Tutto il mirabile sviluppo del diritto civile romano si ebbe sul tronco del codice decenvirale, con poche leggi comiziali e pochi senatoconsulti <sup>(46)</sup> [corsivi miei].

La stessa precisa identica idea la ritroviamo nella lettera inedita: « la revisione tecnica la fanno dottrina e giurisprudenza e il codice non ha nessuna giustificazione se non esprime almeno qualche principio politico nuovo (da ultimo, mia prolusione a Roma) ».

In più, Vassalli rivela al Ministro un particolare importante: la sua insoddisfazione per l'impostazione meramente tecnica dei lavori della Commissione Reale, durata a suo dire fino al momento dell'insediamento di Grandi al ministero. Fa infatti riferimento ad un suo assillo molto risalente nel tempo (« ci fu un momento in cui io ebbi lo spasimo di questo problema essenziale della nuova codificazione »); a « riserve e proteste » precedenti contro lo spirito conservatore e apolitico della riforma del codice (nel quale era coinvolto anche il suo maestro Scialoja) già palesate prima del fatidico colloquio con Mussolini del 9 ottobre 1929, di cui passa a riferire a Grandi. La data è confermata dalla convocazione del sottosegretario Francesco Giunta, che Vassalli conservò nel suo archivio <sup>(47)</sup>.

---

<sup>(46)</sup> VASSALLI, *Insegnamento e riforme del diritto civile*, cit., p. 471.

<sup>(47)</sup> PAST, AFV, Carteggio, Corrispondenza 1927-1930, b. 120, fasc. 7: « Presidenza del Consiglio dei Ministri, Il Sottosegretario di Stato, Mercoledì, 9.X.1929. Egregio Professore, S.E. il Capo del Governo desidera vederla oggi alle 17 a Palazzo Venezia, per conferire in merito a quanto fu oggetto ieri della nostra conversazione. Cordiali saluti. Giunta ». VASSALLI, *Motivi e caratteri*, cit., p. 630, nt. 1, collocherà l'udienza erroneamente nell'autunno '28, mentre invece ebbe luogo l'anno seguente, il 9 ottobre 1929 a Palazzo Venezia alle ore 17.

L'incontro con il capo del governo, durato più di un'ora, è definito « memorabile ». La prima questione discussa, nell'ora in cui tutto l'interesse era concentrato sul comparto penale, fu il codice civile. Si apprende che il professore disse a Mussolini che « la nuova codificazione era essenzialmente opera politica e non avrebbe potuto affrontarsi — soprattutto a quello stadio di sistemazione non compiuta della dottrina politica fascista — senza il diretto intervento dell'autori [sic] della dottrina e del capo del movimento ». Per convincerlo della necessità di un suo intervento, Vassalli narra di aver ricordato al duce l'esempio di Napoleone e di averne ricevuto in risposta che Napoleone in realtà aveva delegato tutto a Cambacères (circostanza che il nostro giurista ridimensiona). Sembra comunque confermato un interesse assai tiepido da parte di Mussolini a prendere una posizione più forte all'interno del cantiere della codificazione.

Il secondo argomento di questa conversazione privata è il progetto italo-francese, « che costituiva la maggiore delle mie preoccupazioni e delle mie avversioni ». A questo punto arriva una sorprendente rivelazione:

Credevo di aver già persuaso Rocco ad abbandonarlo. Il Duce mi rispose che o si realizzava una vasta intesa con la Francia e allora quel progetto di legge comune sarebbe stato varato nell'insieme degli accordi; o il programma politico tramontava e il progetto sarebbe stato abbandonato.

Vassalli dunque parlò con Alfredo Rocco del problema, del resto ben noto sia a lui che a Mussolini per via della polemica montata da Emilio Betti, che raggiunse anche i più alti vertici politici (48). Sappiamo ora che c'è un altro protagonista in questo triangolo, ed è proprio Vassalli, che apprende dalla viva voce del capo del governo che il destino del progetto italo-francese sarebbe dipeso (dato che non era ancora stato deciso il suo accantonamento) da una pregiudiziale di politica internazionale e non dai suoi contenuti:

---

(48) M. BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile*, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 85-190.

Era un punto di vista essenzialmente politico, connesso a superiori visioni di politica internazionale, per cui m'interdissi ulteriori riflessioni sul merito di quel progetto per lunghi anni, finché non feci la commemorazione di De Ruggiero.

Ecco spiegate le righe lette sopra del discorso in memoria di De Ruggiero. Se il colloquio con Mussolini fu « memorabile », fu però anche inutile, dato che il ritmo dei lavori preparatori del codice rimase quello di sempre:

Ma già a breve distanza di tempo da quel colloquio per me memorabile, mi avvidi che lo spirito pergamenaceo, forse per opera di suoi instancabili propinatori, aveva ripreso il dominio nel settore dei Codici. Il lavoro, con ritmo assai vario, riprendeva di tempo in tempo: perduta ogni speranza di una riforma d'importanza sul terreno politico, con la determinazione preventiva di direttive di marcia, mi ridussi, fedele e disciplinato, al lavoro tecnico.

È interessante notare quanto si legge circa l'ostilità di Vassalli alla carenza di un piano politico organico della codificazione (lo stesso vuoto progettuale tumultuosamente denunciato da Betti in alcuni suoi ruvidi interventi <sup>(49)</sup>): ritroveremo la stessa insofferenza nel discorso di presentazione del codice del 1942 ed anche in un abbozzo preparatorio inedito, di cui si dirà a breve.

A questo punto la lettera si chiude come si era aperta: se prima il professore aveva detto che il suo cuore batteva all'unisono con quello di Grandi, ora attesta che « il tuo pensiero e il tuo sentimento trovano in me la più intima risonanza ».

L'avvento di Grandi — « giunto in tempo per prendere in mano la barra del timone » — rappresenta dunque per Vassalli l'occasione propizia per dare una svolta al cantiere della codificazione. Vero è, però, che i due non erano del tutto in armonia tra loro. Le frasi finali della lettera, che poi presumibilmente sono state riferite di persona al Ministro, devono essere risuonate all'uomo politico come note stonate:

---

<sup>(49)</sup> Da ultimo G. CHIODI, *Costruire una nuova legalità: il diritto delle obbligazioni nel dibattito degli anni Trenta*, in *La costruzione della "legalità" fascista negli anni Trenta*, cit., pp. 201-260, pp. 226-232.

Per dirti tutto intero il mio pensiero — con riferimento al tema specifico delle obbligazioni — io credo che qualche cosa di buono è possibile fare nel senso da te desiderato, ma ho solo il dubbio se siano ancora maturi gli sviluppi del principio corporativo per trarre dagli articoli di un codice le norme regolatrici del vivere civile.

Vassalli dunque dubitava della possibilità di conformare per intero il codice al principio corporativo, che era invece quanto Grandi e i suoi più allineati collaboratori volevano. Coerenza indubbia di Vassalli, ma anche del Ministro, che tirò dritto per la sua strada. Resta però confermato che, nella prospettiva di Vassalli, il codice, quanto meno nelle materie a cui si riferiscono queste riflessioni (obbligazioni, ma anche proprietà), doveva assumere una fisionomia politica nuova, se si vuole non solo politica, ma anche scientifica, data l'incrollabile fiducia di Vassalli che il nuovo ordine dei rapporti economici introdotto dal fascismo fosse del tutto corrispondente all'evoluzione del capitalismo maturo di altri Paesi. È lo stesso concetto espresso, ad esempio, nella lettera del 14 agosto 1939 al Ministro Grandi, in cui Vassalli aveva avanzato suggerimenti sul graduale rifacimento *ab imis* del libro delle obbligazioni<sup>(50)</sup>, allora del tutto conformato al progetto italo-francese, i cui lavori relativi alla parte delle obbligazioni commerciali si erano trascinati fino al 1935 per poi arenarsi, malgrado il contributo attivo di Vassalli<sup>(51)</sup>. Ancora nel 1941, in un'altra lettera a Grandi, Vassalli consigliava di stimolare la collaborazione dei giuristi impegnati nella formazione del libro *Della proprietà*, per giungere al traguardo di un'opera che,

---

(50) F. Vassalli a D. Grandi, 14 agosto 1939, in PAST, Archivio Filippo Vassalli, Carteggio, Grandi, Dino, b. 121, fasc. 7: «Obbligazioni. A parte il crisma di opera di collaborazione italo-francese, diverse riserve potevano farsi al progetto: genericamente e discretamente ne vedrai fatte da me nella commemorazione del de Ruggiero (pag. 520 sgg. nel vol. II dei miei *Studi*), vivacissime e gravi dal Betti, in più d'uno scritto. Non è dunque senza seria giustificazione un rinnovamento. Un rinnovamento *ab imis* in breve ora non è facile. Ma già a dargli un aspetto nuovo sarebbe sufficiente trarre ad applicazione alcuni orientamenti manifestatisi e discussi nelle riunioni del Comitato per le relazioni giuridiche italo-germaniche».

(51) G. CHIODI, *Il progetto italo-francese delle obbligazioni commerciali (1930-1935) in alcune fonti inedite dell'archivio Filippo Vassalli*, in *'Non più satellite'. Itinerari giuscommercialistici tra Otto e Novecento*, a cura di I. Birocchi, Pisa, Edizioni ETS, 2019, pp. 287-330.

per merito del Ministro stesso, aveva assunto una « portata politica e scientifica »<sup>(52)</sup>. Politica e scienza: i due poli che, secondo il professore, alimentavano la dinamica dei lavori della codificazione. Ma alla sfera politica non era estraneo anche il giurista tecnico.

#### 4. *Altre immagini del codice civile: il rapporto con le leggi speciali.*

Come abbiamo visto sopra, si può individuare una ulteriore caratteristica del codice civile nell'orizzonte di Vassalli, idonea a ridimensionarne il ruolo all'interno del sistema. Su di essa occorre sostare per un approfondimento. Se il codice non esaurisce l'ordinamento giuridico, vuol dire che esso, da solo, non ne può fornire un'immagine 'esatta' e speculare; che deve essere considerato all'interno di un ordinamento più ampio; che non si esaurisce in sé stesso, ma deve ricomprendere necessariamente anche altre fonti (le leggi speciali, la dottrina, la giurisprudenza, altri diritti diversi da quello statutale). Di nuovo, si tratta di riflessioni che fanno apprezzare, del Vassalli teorico, le aperture realiste sul mondo del diritto. Disposto ad accettare i vantaggi e l'utilità della forma-codice dal punto di vista sistematico, Vassalli non rinuncia alla sua visione plurale del diritto.

Questa idea, che è anch'essa espressione genuina dello storicismo di Vassalli, insofferente nei confronti di una scienza giuridica eccessivamente concettualistica, dogmatica, astratta, che perda di vista la realtà della vita e la giustizia dei rapporti giuridici, appare ora più chiara da quando, rileggendo gli inediti sul libro della proprietà, si scopre che Vassalli stava reagendo, con le affermazioni appena riportate, ad una concezione onnicomprensiva del codice, come 'vetrina' o 'sistemazione' di tutte le novità contenute nelle leggi speciali in materia di proprietà, proveniente dalla Commissione delle assemblee legislative. Idea dapprima da lui respinta per motivi tecnici (esplicitati in alcune fonti inedite<sup>(53)</sup>) e poi però adottata, dopo la decisione del Ministro Grandi di seguire l'altra prospettiva,

---

<sup>(52)</sup> F. Vassalli a D. Grandi, 7 del 1941, in PAST, Archivio Filippo Vassalli, Carteggio, Grandi, Dino, b. 121, fasc. 7: « E a Te non sfugge come l'opera della codificazione civile, soprattutto nella portata politica e scientifica che ha assunto per merito Tuo, non è certo compito di minore importanza e delicatezza per la cosa pubblica di quello che siano altri compiti i quali sogliono trovare facili e generosi riconoscimenti ».

<sup>(53)</sup> CHIODI, *Il codice svelato*, cit.

secondo la quale tutte le principali innovazioni giuridiche ‘politiche’ del regime avrebbero dovuto essere incluse e fatte risaltare nel codice. Era concezione condivisa anche da altri studiosi dei diritti reali (ad esempio Giangastone Bolla, di cui l’archivio conserva varie lettere <sup>(54)</sup>), ma che non convinceva Vassalli, il quale avrebbe volentieri messo nel codice solo norme generali e rinviato alle leggi speciali fuori di esso per le ulteriori specificazioni dei diversi statuti della proprietà. Egli, tuttavia, alla fine accettò (o dovette accettare) la soluzione ‘politica’ voluta dal Ministro e la difese nei suoi scritti. Non tanto però da rinnegare la sua concezione pluralistica dell’ordinamento giuridico. Non per questo, cioè per il fatto di aver assorbito o fuso al suo interno i principi della disciplina delineata dalle leggi speciali (non senza qualche novità, precisò Vassalli <sup>(55)</sup>), il codice poteva rappresentare da solo l’intero ordinamento giuridico e chiudersi in sé stesso. Anche nella nuova prospettiva politica adottata, il codice civile non era e non poteva essere onnicomprensivo ed esaustivo: è una visione dell’ordinamento giuridico consegnata all’immagine quasi paradossale e iconica del codice civile come sede di « norme complementari » rispetto a quelle speciali. Malgrado la mancata promozione della sua idea di tenere fuori dal codice le leggi speciali, adottando un semplice rinvio ad esse piuttosto che un richiamo interno, Vassalli alla fine non rinunciò a ribadire la sua tesi circa la natura « complementare » dello stesso <sup>(56)</sup>. Malgrado l’inserimento nel codice delle « riforme maturate, e più spesso già attuate con leggi speciali <sup>(57)</sup> », novità giuridica e politica saliente del nuovo codice civile, che così si poneva ben

---

<sup>(54)</sup> PAST, Archivio Filippo Vassalli, Carteggio, Bolla, Giangastone, b. 120, fasc. 15.

<sup>(55)</sup> VASSALLI, *Motivi e caratteri*, cit., p. 628.

<sup>(56)</sup> VASSALLI, *Il nuovo Codice civile*, cit., p. 165 = *Motivi e caratteri*, cit., p. 623: « Il codice civile, come sanno lo storico e il sociologo, difficilmente dà l’immagine esatta dell’ordinamento della società politica nella quale vige: più spesso rappresenta un mondo ch’è stato o un mondo com’è prospettato o desiderato. Lo studioso dell’aspetto politico deve considerare le norme del codice nel quadro di tutte le norme, spesso assai più importanti nella vita, che sono al di fuori di esso e dentro le quali o subordinatamente alle quali le norme del codice devono trovare la loro applicazione. Le norme del codice, malgrado il prestigio della presentazione, sono più spesso — e soprattutto quelle che hanno attinenza con l’attività economica — delle norme complementari ».

<sup>(57)</sup> VASSALLI, *Il nuovo Codice civile*, cit., p. 159 = *Motivi e caratteri*, cit., p. 608.

diversamente dal precedente come centro di attrazione della legislazione speciale, soprattutto in materia di proprietà, restava salda nel pensiero di Vassalli l'immagine del codice come normativa che presupponeva comunque l'esistenza di altre leggi fuori di esso, non più leggi eccezionali ma in sistema con esso.

Su un dato fondamentale Vassalli però insisterà, una volta accettata questa idea di codice civile: la necessità di coordinare ogni nuova legge con il codice, nelle materie da esso regolate. Se il codice sembra perdere centralità, a causa di una concezione non più monistica delle fonti del diritto, quale emerge anche dal diverso rilievo costituzionale assunto nel fascismo dalle norme corporative e dalla Carta del lavoro, è tuttavia necessario secondo Vassalli che il codice non perda il suo primato di legge generale, nelle materie da esso disciplinate. Ecco perché, in una lettera del 12 agosto 1942, risalente quindi al tempo immediatamente successivo al varo del codice civile, Vassalli scrive direttamente a Dino Grandi per denunciare, con affilata e tagliente ironia, il rischio di decentramento del codice, a causa dell'annunciata emanazione di una nuova legge speciale sulla proprietà urbana priva di coordinamento con il codice stesso e quindi potenzialmente lesiva della sua funzione ordinante in materia.

##### 5. *Dopo il 21 aprile 1942.*

È una missiva secca e corrucciata, anche se stemperata dai toni ironici e sorpresi, in cui Vassalli scrive al Ministro per lamentarsi del fatto che, a pochi mesi dall'approvazione del codice, sia stato presentato un disegno di legge sulla disciplina della proprietà urbana (notizia letta sul *Corriere della sera*), intestato al Ministro dei lavori pubblici ing. Giuseppe Gorla e all'architetto Alberto Calza Bini<sup>(58)</sup>.

---

<sup>(58)</sup> PAST, AFV, Carteggio, Grandi, Dino, b. 121, fasc. 7. L'intervista a Calza Bini, che definisce rivoluzionaria la legge, è riprodotta nell'articolo *La nuova disciplina della proprietà urbana*, in « *Corriere della sera* », 11 agosto 1942, p. 3. Il disegno di legge (poi legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150) interviene a disciplinare regolamenti edilizi, piani regolatori, espropriazione. Il ritaglio di giornale fu conservato da Vassalli: PAST, AFV, Miscellanea, Riforma dei codici. Appunti e ritagli stampa, 1942-1947, b. 120, fasc. 4.

Avendo accettato che il libro *Della proprietà* contenesse disposizioni generali relative a tutte le forme di proprietà già oggetto di regolamentazione da parte delle leggi speciali, Vassalli deplorava che si mettesse mano ad una legge sulla proprietà urbana così presto: anzi, senza mezzi termini avverte il Ministro che la cosa si sarebbe potuta fare durante la redazione del codice civile, mentre allora tutti (salvo i cultori di diritto agrario) avevano taciuto. Una legge speciale comunque, ora, avrebbe dovuto coordinarsi con il nuovo codice, per evitare di entrare in contraddizione con esso e quindi produrre un'incertezza di modelli. La presa di posizione è interessante, perché mostra un Vassalli preoccupato della coerenza e dell'armonia di un sistema in cui il codice civile, anche a seguito della tecnica descritta nelle pagine precedenti, rivendicava un ruolo ordinante, come centro di un sistema di leggi speciali ad esso raccordate, che la formazione di una legge speciale senza criteri tecnici di coordinamento avrebbe reso precario:

Adesso vien fuori, come Minerva dal capo di Giove, tutta un'ampia legge, la quale per sua natura, tolti dettagli tecnici, è di competenza del codice civile, configurato in quella estensione e con quei caratteri che tanto opportunamente gli si son voluti dare. Niente di male, ripeto, se la legge sarà buona. Ma la gente si persuaderà sempre meglio che il codice civile è una vetrina per esibire dei 'soldes de marchandise'.

Dunque, Vassalli temeva il rischio che il codice civile — si noti l'inciso: « configurato in quella estensione e con quei caratteri che tanto opportunamente gli si son voluti dare » — perdesse il suo ruolo di diritto generale, almeno in questo ambito, e diventasse una « vetrina » obsoleta di « merce » a saldo, con effetti deleteri anche rispetto al valore di nuovo paradigma che la nuova codificazione civile fascista avrebbe dovuto svolgere all'estero.

Il tema del coordinamento tra codice e leggi speciali continuerà peraltro ad assillare Vassalli nelle sue riflessioni del secondo dopoguerra: si collega bene, ad esempio, alla relazione svolta al Congresso internazionale di diritto privato di Roma l'8 luglio 1950, in cui leggiamo un giudizio molto severo sulle leggi speciali, che sono la principale occupazione del giurista del dopoguerra e sul cui stile Vassalli è particolarmente caustico: « le leggi di cui si tratta non

sono le leggi che, assistite da vetusta tradizione, si confondono quasi col modo di essere della nostra vita di genti civili [...]. Sono le leggi che si emanano ogni giorno, leggi spicciole, leggi variabili, leggi accavallantisi l'una su l'altra, leggi che talora — consapevolmente o no — vanno anche a toccare quelle mura maestre di cui s'è detto [...]» (*infra*, nt. 65). La questione è oggetto di un breve passaggio anche nella relazione sul codice civile svolta a Bruxelles il 25 marzo 1952, in cui si dà un'immagine negativa della recente « pirotecnica legislativa »<sup>(59)</sup>: « la fretta, la passione e la scarsa preparazione che caratterizza molti moderni regimi parlamentari fa sì che nuove leggi si facciano non solo trascurando ogni coordinamento col codice civile, ma talora anche ignorando se e come quella data materia sia regolata nel codice »<sup>(60)</sup>.

Che fare per rimediare alla crescita spropositata di leggi lontane dal centro di gravità rappresentato dal codice civile? Ai tempi della sua collaborazione con il Ministro Grandi, Vassalli nella chiusa della lettera menzionava una futura commissione legislativa di coordinamento con il codice civile, per evitare di togliere centralità al codice civile nel suo proprio campo d'azione e sottrargli il ruolo di modello:

Mi ricordo che il giorno che fummo ricevuti dal Duce, Tu, già con lucida intuizione di quel che sarebbe potuto capitare, accennasti al proposito di costituire una commissione, da Te presieduta (o addirittura a una deliberazione già presa dal Consiglio dei ministri?), da sentirsi quando hanno da vararsi provvedimenti legislativi in stretta connessione con le materie comprese nel codice civile. Non si tratta, evidentemente, per codesta commissione di fermare il sole, come Giosuè: ma per lo meno di curare certi coordinamenti, di dare una certa linea al moto incessante della legislazione. Se torniamo, subito, ad accavallare leggi alla rinfusa, nel campo proprio della codifica-

---

<sup>(59)</sup> F. VASSALLI, *Estrastatualità del diritto civile*, in *Studi in onore di Antonio Cicu*, II, 1951, p. 481 e ss., anche in *Id.*, *Studi giuridici*, cit., II.2, *Studi vari (1942-1955)*, pp. 753-763, p. 753.

<sup>(60)</sup> F. VASSALLI, *Il nuovo codice civile italiano* [Lezione tenuta in lingua francese nell'Università libera di Bruxelles il 25 marzo 1952], trad. ital. non pubblicata di *Id.*, *Le code civil italien*, in « *Revue de droit international et de droit comparé* », 1952, 3-4, Bruxelles 1953 (estr.), n. XXX degli *Studi giuridici*, pp. 399-410, p. 400, in PAST, AFV, *Scritti inediti e appunti di studio di Filippo Vassalli*, b. 91, fasc. 6.

zione, come possiamo, fra l'altro, andare a proporre alla gente di fuori l'opera nostra come un modello? Per lo meno — diranno — molti modelli!

In altri termini, questa singolare testimonianza è la prova che Vassalli, pur consapevole che non tutto il diritto civile fosse racchiuso all'interno del codice (una costante del suo pensiero, come abbiamo visto), voleva che il codice — non solo nel campo della proprietà e dei diritti reali — contenesse pur sempre il « diritto generale », e non il « diritto residuale », per adoperare il linguaggio di Natalino Irti: che occorresse reagire alla « aggressione » o « sopraffazione » delle leggi speciali <sup>(61)</sup>, attraverso un organo creato con l'obiettivo « di dare una certa linea al moto incessante della legislazione ». La storia sarebbe andata ben diversamente <sup>(62)</sup>.

La lettera mostra un profilo interessante di Vassalli, che continua a corrispondere con il Ministro Grandi anche dopo la fine dell'esperienza codicistica, benché il suo interlocutore (come confessa in una sua lettera) abbia cessato di occuparsi del codice civile per dedicarsi ad altre incombenze <sup>(63)</sup>.

Nelle sue riflessioni del secondo dopoguerra (gli 'esami di coscienza', il cui nucleo forte è rappresentato dalle lezioni in diverse università e istituti dell'America latina, in cui gli furono conferite anche due lauree *honoris causa*), Vassalli riprenderà il tema già posto durante il fascismo, se possibile con penna ancora più acuminata: la scarsa cura, per non dire l'imperizia, dell'elaborazione legislativa; lo scadimento dell'arte legislativa da lui denunciato nell'era Grandi e sperimentata anche durante la delicata fase di transizione costituzionale — si pensi ai fatali difetti dei decreti luogotenenziali conte-

---

<sup>(61)</sup> N. IRTI, *L'età della decodificazione*, Milano, Giuffrè, 1986<sup>2</sup>, pp. 26-27. Il termine « sopraffazione » è usato da Vassalli.

<sup>(62)</sup> Scrive ancora Irti, *ivi*, p. 27: « Non tanto è vero che le leggi speciali sviluppano criteri enunciati nel codice, quanto che il codice integra e completa le previsioni delle leggi speciali ». Sulla concezione di Asquini, non lontana da quella di Vassalli: R. TETI, *Codice civile e regime fascista. Sull'unificazione del diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1990, p. 240 nt. 124.

<sup>(63)</sup> D. Grandi a F. Vassalli, 18 dicembre 1941, in PAST, AFV, Carteggio, Grandi, Dino, b. 121, fasc. 7: il riferimento è ad « un altro lavoro ben più pesante che mi assorbe interamente, quello della giustizia penale ».

nenti le sanzioni contro i collaboratori del fascismo <sup>(64)</sup> — è un problema che Vassalli avverte come urgente, e forse ancora più impellente, nei nuovi Stati europei usciti dal cataclisma della seconda guerra mondiale e ormai retti da costituzioni democratiche, la cui attività legislativa è severamente giudicata da Vassalli. Sono le leggi « spicciole » e « variabili », di cui si è detto, che si moltiplicano talora invadendo il campo del codice e che comunque rappresentano una forma di aggressione dei pubblici poteri ad ogni minuto aspetto della vita <sup>(65)</sup>. Sembra che la lettera del 1942 abbia dunque fatto maturare in Vassalli una riflessione pessimistica, che toccherà il suo apice con l'attacco al disegno di legge n. 175 del 1948 sui contratti di mezzadria <sup>(66)</sup>.

A parte la questione del mantenimento o meno dei codici, sulla quale anche Vassalli sarà chiamato a riferire, come si dirà a breve, la preoccupazione maggiore investe il ruolo del giurista nella nuova società dominata dalle (ineliminabili anche per Vassalli, ma non per questo da considerarsi monopolizzanti) fonti giuridiche di produzione statale <sup>(67)</sup>; una società che però continua ad aver bisogno della tecnica giuridica. Al di là infatti della nostalgia per la extra-statalità del diritto civile, che lo aveva caratterizzato dall'antichità fino alla modernità come ordinamento giurisprudenziale, sul continente e nelle isole britanniche <sup>(68)</sup>, e che diventa auspicio di un

---

<sup>(64)</sup> Sul tema cfr. il saggio di Paolo Corona in questo volume.

<sup>(65)</sup> VASSALLI, *La missione del giurista*, cit., p. 741: « sono leggi le quali soprattutto mirano ad attuare quel compito che il pubblico potere s'è assunto sempre più ai giorni nostri, di regolare la nostra vita nelle singole concrete determinazioni ».

<sup>(66)</sup> F. VASSALLI, *Sul disegno di legge n. 175 del 1948 contenente disposizioni sui contratti di mezzadria* [Discorso tenuto all'Associazione Nazionale della Mezzadria in Roma, il 27 marzo 1949 e pubblicato nella *Rivista di Diritto Agrario*, gennaio-marzo 1949, fasc. 1, pag. 19 sgg.], anche in ID., *Studi giuridici*, cit., III.2, pp. 641-671.

<sup>(67)</sup> F. VASSALLI, *Esame di coscienza di un giurista europeo* [Lettura tenuta in lingua spagnola nell'Aula Magna dell'Università di Buenos Aires il 6 settembre 1951 e in altre Università del Sud-America nell'autunno dello stesso anno], in ID., *Studi giuridici*, III.2, cit., pp. 765-777, p. 771: « La produzione del diritto, non soltanto del diritto pubblico, ma anche del diritto privato, non può non essere accentrata nei poteri pubblici stessi: il che lascia ai tecnici del diritto un compito sussidiario di elaborazione e di formulazione ».

<sup>(68)</sup> Non si deve trascurare infatti il colpo di fulmine di Vassalli per la cultura giuridica e costituzionale anglosassone: punto di rilevante distacco rispetto ad altri

recupero di tale funzione del giurista anche nel presente e nel futuro, ora che la situazione internazionale è mutata e la politica europea e mondiale sembra orientata (o dovrebbe orientarsi), ad avviso di Vassalli, verso il superamento della sovranità degli Stati nazionali; al di là di questa funzione, resta quella di consigliere tecnico dei pubblici poteri nella confezione delle leggi: non per togliere spazio alla dialettica parlamentare, sottolinea Vassalli, ma per coadiuvarla (69). È la riproposta della grande dicotomia tra materia e forma, politica e arte o tecnica nella produzione delle leggi, calata ora in un diverso contesto istituzionale.

Il codice civile, naturalmente, continua ad occupare un posto di rilievo nei pensieri di Vassalli nell'ultimo decennio della sua vita, il cruciale tornante 1945-1955: basti pensare alla riedizione nel 1947 in forma completa del discorso del 1942 che costituisce a tutt'oggi la base di partenza per ogni ricerca sulla formazione del codice, e che si presenta ora integrato da aggiunte in forma di note, essenziali alla comprensione del testo (così come accade, pur se in misura minore, con le note apposte al discorso tenuto all'Associazione italo-britannica del 21 marzo 1946 al ritorno dalla missione a Londra) (70). È un discorso non solo tecnico, ma anche politico: certamente di difesa del codice (non ad oltranza però), ma anche del pensiero del suo autore sulla correlazione tra tecnica e politica, una dinamica tra ragione civile e ragione politica che anche in *Motivi e caratteri* è presente al suo autore e non è affatto rinnegata, come si è visto sopra (71).

---

giuristi connazionali (si pensi a Emilio Betti) e ancora frutto della sua adesione ad un paradigma storicistico di evoluzione del diritto.

(69) VASSALLI, *La missione del giurista*, cit., p. 741: «Qui vuolsi conciliare col potere dei Parlamenti la maggior perfezione possibile dell'opera legislativa dei medesimi».

(70) F. VASSALLI, *Osservazioni di uomini di legge in Inghilterra*, Roma, Associazione Italo-Britannica, 1946, anche in ID., *Studi giuridici*, cit., II,2, pp. 559-587.

(71) Le note aggiunte cambiano il significato del testo? Nel 1942 Vassalli si indirizzava ad una platea anche di gerarchi, ammonendoli che il codice non poteva non essere fatto dai periti in materia, che il piano organizzativo era stato frettoloso e che comunque le ragioni della politica in materia economica corrispondevano di fatto anche ad esigenze scientifiche e a indirizzi di altri Paesi, minimizzando la portata ideologica (pur esistente) del codice appena licenziato da un regime che lo propagandava come

Possiamo aggiungere qualche dettaglio, a cominciare dalla notizia, finora non conosciuta, che Vassalli era stato invitato a scrivere il suo pensiero sul nuovo codice in vista della pubblicazione sul periodico « Il Tribunale » del 21 aprile 1942 di una serie di interventi brevi sul tema, in occasione dell'entrata in vigore del codice stesso. Si tratta di un invito proveniente dal direttore, avv. Gaetano Grimaldi Filioli, poi inevaso dal diretto interessato: che però risulta si fosse messo al lavoro per riordinare le idee, come dimostra un appunto autografo di tre pagine, pur non riuscendo evidentemente ad ottemperare alla richiesta. Nel numero del 21 aprile 1942 dello stesso periodico, infatti, si leggono contributi di altri giuristi, ma non il suo <sup>(72)</sup>.

L'appunto è intitolato *Il mio pensiero sul nuovo codice civile* e contiene concise osservazioni volanti sul codice, la maggior parte delle quali Vassalli rifonderà nello scritto del 1947 e che forse esistevano già nella versione originale del 1942 (quella pubblicata è una riduzione). Si tratta dunque, per chi è interessato alla ricostru-

---

'mussoliniano'. Nel 1947, nel nuovo Stato democratico, Vassalli non nasconde la politicità delle soluzioni del nuovo codice, ma è portato ora ad accentuare la loro neutralità ideologica, spingendosi fino ad affermare la continuità di alcune di esse con la nuova Costituzione, evidentemente non concepita come un momento di rottura. Il fenomeno corrisponde a quanto riscontrato in altre esperienze del Vassalli del dopoguerra: cfr. *Filippo Vassalli giurista di tre mondi*, in questo volume.

(72) L'invito è del 26 marzo 1942, in PAST, AFV, Miscellanea, Codificazione. Appunti, b. 120, fasc. 6. Nel n. 4 del 30 aprile 1942 de « Il Tribunale », sotto il retorico titolo *La promulgazione dei nuovi codici mussoliniani. Roma nel Natale della sua fondazione riafferma nel mondo il primato giuridico della sua civiltà*, si leggono sei pagine di contributi anche sul codice di procedura civile, tra i quali spiccano in prima pagina gli articoli a firma di Mariano D'Amelio (*Il "codice civile del popolo italiano"*); Antonio Azara, Pres. di Sez. Cass. (*I nuovi principi*); Giovan Battista Ferri, Primo Pres. Corte App. di Napoli (*Collaborazione fra giudice e avvocato*); avv. Alfredo De Marsico (*L'insegna più alta*). Nelle successive intervengono tra gli altri: Teucro Brasiello, Pres. di Sez. Cass. (*Il nuovo Corpo del diritto civile italiano*); Nicolò Coco, Pres. di Sez. Cass. (*I nuovi Codici e la Corte di Cassazione*); avv. Santo Ferrari del Foro di Milano (*Rivoluzione e diritto*); avv. Mattia Limoncelli del Foro di Napoli (*Le due fasi*); avv. Fulvio Maroi (Conditores legum); Sergio Panunzio (*La forma logica del nuovo codice civile*); Raffaello Gioffredi, Pres. di Sez. Cass. (*Originalità dell'opera*); avv. Carlo Venditti (*Spirito della legge e spirito dell'interprete*); avv. Francesco M. Dominedò (*Sistema legislativo e ordinamento corporativo*); avv. Giangastone Bolla (*L'impresa agricola nel nuovo codice civile*).

zione filologica del pensiero di Vassalli, di una bozza preparatoria di lavori molto più ampi, l'avvio di un discorso per il momento incompiuto, una sorta di preludio di quello che verrà. Come tutte le scritture d'autore, tuttavia, la testimonianza è suggestiva: consente di entrare nel suo laboratorio di scrittura, di seguire il susseguirsi incomposto e disperso delle idee, prima che ad esse venga data una forma più distesa e strutturata.

Ritroviamo comunque in questi fogli rapidamente vergati tre idee-guida ben salde del suo pensiero. La prima: l'obsolescenza del codice del 1865, che Vassalli chiama « agonia » e data al 1918, e che considera lunga, anzi troppo lunga (24 anni). Un codice che non era più diretto oggetto di studio da un lato perché se ne annunciava il superamento e dall'altro perché era stato scientificamente superato da nuovi schemi e categorie. La seconda idea poggia sulla necessità e sull'utilità di un nuovo codice, a prescindere dai suoi contenuti, proprio per il fatto di chiudere un periodo di incertezza e di instabilità. La terza idea è la novità del codice in molti campi, malgrado la sua elaborazione « frettolosa e diseguale », giudizio che Vassalli ribadirà negli scritti ufficiali. Nell'enumerazione a caldo di questi profili spicca quella che nel documento sembra un'aggiunta dell'ultimo minuto: le interferenze tra diritto privato e diritto pubblico, altro tema permanente della sua riflessione. Il quarto concetto affermato consiste nell'enunciazione chiara e netta, che un codice non si giudica da quanto contiene sulla carta, ma da come sarà inteso dalla dottrina e dalla giurisprudenza: l'aggancio al momento interpretativo del codice è un'altra costante del suo pensiero, e lascia aperto il discorso sul come i giuristi sapranno utilizzare il nuovo strumento, che non si identifica semplicisticamente con il nudo testo, ma richiede ancora una volta la mediazione dei giuristi per essere applicato.

È dal 1918 che il cod. civ. del '65 è entrato in agonia: ventiquattro anni nei quali la notizia d'una riforma prossima l'aveva svilito e aveva mortificato l'indagine scientifica intorno al medesimo. Codice entrato (sic) anche perché da qualche decennio nuove correnti di studio avevano allontanato dalla diretta considerazione del medesimo. Ora si fa un codice che per ciò ch'è nuovo, e per la tradizione di vita dei codici, è da prevedere che possa reggere per una certa durata di tempo sui rapporti ai quali è riferito.

Si realizza dunque il vantaggio di una legge alla quale si può dedicare la propria attenzione come qualche cosa di relativamente definitivo: indipendentemente da ogni giudizio di qualità.

È una legge che, per (sic) la stessa sua elaborazione frettolosa e diseguale, per la mirata elaborazione di alcune parti nuove, offrirà alla elaborazione scientifica un campo di grande interesse:

Atteggiamenti nuovi in tema di negozi giuridici — fonti diritto — lavoro impresa — tutela diritti — proprietà, possesso, sistemazioni ipoteche, servitù — etc. interferenze di dir. privato e dir. pubblico. Una legge non vale tanto per sé, quanto per la letteratura e la giurisprudenza che promuove.

Qualunque sia il giudizio che si farà del nuovo codice civile, un vantaggio è certo: si avrà un codice <sup>(73)</sup>.

Vassalli accenna nel suo appunto al tema delle fonti del diritto. L'interesse per i mutamenti dell'ordinamento giuridico prodotti dallo Stato fascista si può allora collegare ad un altro episodio poco noto, che ci riporta ad un anno prima della pubblicazione del codice.

Vassalli aveva collaborato in veste di avvocato della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura alla redazione di uno schema di progetto di legge, presentato al Ministro di Grazia e Giustizia nel novembre 1941. Lo schema, preparato dal Comitato giuridico confederale presieduto dall'avv. Roberto Roberti, di cui facevano parte Alberto Benaglia, Carlo Alberto Biggini, Leopoldo Conforti, Carlo Costamagna, Fulvio Maroi, Giacomo Russo, Guido Zanobini, oltre a Vassalli, prospetta un'articolazione del nuovo ordine giuridico in 25 articoli ed è pervaso dalla consapevolezza che « una delle caratteristiche dello Stato fascista è costituita dal numero e dalla varietà delle sue fonti di produzione giuridica. I sistemi politici che furono espressione del costituzionalismo del secolo passato intesero di ridurre tutte le fonti del diritto soltanto alla legge, ritenuta l'unica manifestazione della volontà generale: a stento furono ammessi, accanto alle leggi, i regolamenti necessari per la loro esecuzione. Lo Stato corporativo, a parte la distinzione da esso introdotta nelle stesse leggi fra quelle a carattere costituzionale e quelle ordinarie, presenta una notevole varietà di norme non aventi

---

(73) PAST, AFV, Miscellanea, Codificazione. Appunti, b. 120, fasc. 6.

la forma della legge, ma concorrenti con essa alla determinazione dell'ordinamento giuridico <sup>(74)</sup> ».

In questo schema di legge, l'art. 23, relativo all'interpretazione delle leggi e delle altre fonti del diritto, specifica in più, rispetto al codice civile, al comma 3, che l'interpretazione deve in ogni caso essere ispirata ai principi politici accolti nella costituzione dello Stato, di cui le *Note illustrative* sottolineano espressamente la portata innovativa <sup>(75)</sup>. La direttiva suggerisce accostamenti ad un'idea di Vassalli, che troviamo espressa in alcuni suoi scritti sul modo di intendere i principi generali del diritto. Si legge ad esempio nei *Lineamenti del diritto delle persone* del 1940, che nell'enucleare i « principi dell'ordinamento giuridico dello Stato », secondo la nuova dizione dell'art. 3 delle preleggi, l'interprete può spaziare nell'intero ordinamento giuridico e non solo nel diritto positivo statale. Ma si legge pure di un limite: « di non tradire quelle superiori direttive e quegli orientamenti da cui si riconosce l'ordinamento giuridico statale », cioè come aveva detto poco prima « l'orientamento politico-legislativo statale » <sup>(76)</sup>. Vassalli, in altre parole, interpreta il positivisticò e statualistico art. 3 <sup>(77)</sup> secondo le sue personali convinzioni: quelle che, per intenderci, aveva espresso in *Arte e vita*, commentando l'art. 3 prel. del codice civile del 1865, che parlava di principi generali del diritto, che per lui non erano certo solo e unicamente quelli dell'ordinamento giuridico positivo: questo, semmai, assumeva la funzione di limite all'efficacia di principi giuridici desunti anche da altre fonti <sup>(78)</sup>. Ora l'art. 23 contiene una direttiva analoga nel campo dell'interpretazione e vi si può leggere verosimilmente un riferimento anche alla Carta del lavoro e

---

<sup>(74)</sup> Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura. Comitato giuridico. *Le fonti del diritto (schema di progetto di legge presentato all'Eccellenza il Ministro di Grazia e Giustizia)*, Roma, Tipografia U. Quintily, 1942, p. 7.

<sup>(75)</sup> *Le fonti del diritto*, cit., p. 12.

<sup>(76)</sup> F. VASSALLI, *Lineamenti del diritto delle persone nel nuovo Codice civile*, Estratto dal volume « Conferenze in tema di Legislazione fascista », Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1940, p. 4.

<sup>(77)</sup> Come riconoscerà apertamente nel 1951 in piena crisi della sovranità statale: VASSALLI, *Esame di coscienza*, cit., p. 770: « principi generali dell'ordinamento giuridico (come con formula che più o meno chiaramente avrebbe inteso a ribadire il positivismo giuridico, dice il nuovo codice italiano) ».

<sup>(78)</sup> VASSALLI, *Arte e vita*, cit., p. 403.

ai principi corporativi che, come si è visto, erano divenuti di rango costituzionale e che anche Vassalli riteneva dovessero fare da guida all'interprete, nei rispettivi campi di applicazione.

Il documento con il quale si conclude l'itinerario proposto in queste pagine è l'appunto dattiloscritto su carta intestata della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma del giugno 1944, che ci fa conoscere l'opinione di Vassalli riguardo all'epurazione dei codici fascisti. S'intitola *Codici* <sup>(79)</sup>, comprende anche il codice della navigazione <sup>(80)</sup>, l'ordinamento giudiziario Grandi <sup>(81)</sup> e la magistratura (con un benevolo giudizio) <sup>(82)</sup>. Queste righe esprimono una totale stroncatura dei codici penale e di procedura penale (da sostituire e non da revisionare) <sup>(83)</sup>, ma avanzano anche una critica acre e demolitoria del codice di procedura civile <sup>(84)</sup>, di cui possediamo una seconda significativa testimonianza del 1952, in cui da avvocato confessa il suo 'disagio' rispetto al codice, che non ha saputo giovare dei pur valentissimi processualisti *conditores* — a dire tutta la verità, Vassalli con impeccabile *aplomb* ma in stile con il suo anti-dogmatismo, dichiara senza mezzi termini che « la legge

<sup>(79)</sup> PAST, AFV, Scritti inediti e appunti di studio, Problemi del dopoguerra. Appunti e considerazioni, b. 94, fasc. 5.

<sup>(80)</sup> *Codice della navigazione*. Non è un problema di attualità. Quando la navigazione italiana ritornasse di attualità, credo che si dovrà rinunciare al nazionalismo marinaro, di cui il codice è espressione.

<sup>(81)</sup> *Ordinamento giudiziario*. Dovrà immediatamente rivedersi, come quello che è ispirato a principi politici oggi incompatibili. Sul terreno tecnico, dovrà tendersi a una riduzione dei giudici e ad un elevamento delle loro condizioni; ad un sistema di avanzamento che assicuri il prevalere dei migliori (non dovrebbe rinunciarsi ai concorsi).

<sup>(82)</sup> *Magistratura*. Nella eventuale epurazione sarà da tenersi conto che la magistratura è stata il corpo che più degnamente ha corrisposto nelle ore critiche traversate dal Paese. Saranno da accertare singole indegnità o incompatibilità. Il raddrizzamento in molti casi si consegnerà mettendo nei posti direttivi persone di specciato costume e di autentico valore. In generale queste persone ci sono.

<sup>(83)</sup> *Codice penale e di procedura penale*. Dovrà procedersi senza ritardo alla loro sostituzione. Sono ispirati a principi politici incompatibili con quelli ai quali deve informarsi il nuovo ordine giuridico.

<sup>(84)</sup> *Codice di procedura civile*. Se non anche all'abrogazione, credo dovrà procedersi ad una radicale revisione. Sono da fare riserve sui criteri politici e sulla tecnica. L'iniziativa del giudice dovrà essere diversamente concepita e diversamente regolata. Il sistema dei mezzi d'impugnativa riveduto. Il processo di esecuzione diversamente regolato.

processuale civile [...] non s'è giovata di tanto progresso» — e affossa la riforma Grandi, rea di aver complicato la vita agli operatori del processo pretendendo troppo da loro e relativizzando la portata del codice processuale, che deve essere uno strumento agile e nulla più; e soprattutto si augura che nel futuro non vi siano altre revisioni affidate al legislatore, ma si lasci fare alla prudenza dei pratici <sup>(85)</sup>. Viene per ultimo il codice civile, che si guadagna — non è una sorpresa — l'adesione convinta del preside Vassalli, il quale, tolte quelle che sono definite «sporadiche iniezioni» di dottrina fascista, non deve essere 'epurato', ma salvato, anche per le sue novità:

Non mi sembra necessaria, né conveniente, l'abrogazione. La sua elaborazione, cominciata assai prima dell'avvento del fascismo, realizza alcuni progressi tecnici che sono collaudati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Le iniezioni di dottrina fascista sono sporadiche e forse eliminabili con opera semplicemente espurgativa.

Piuttosto, la promulgazione in regime fascista ha reso possibile l'introduzione di novità (particolarmente nel diritto di famiglia) che non è affatto sicuro che sarebbero state altrimenti mature nella coscienza giuridica del paese <sup>(86)</sup>.

---

<sup>(85)</sup> F. VASSALLI, *Aspetti di politica interna all'indomani della prima e della seconda guerra*. Discorso in Commemorazione di Giuseppe Grassi [pronunciato al Centro di Studi Giuridici di Lecce il 4 maggio 1952], destinato alla raccolta di *Studi*, n. IX, pp. 89-107, pp. 97-99, in PAST, AFV, Scritti inediti e appunti di studio di Filippo Vassalli, b. 94, fasc. 8.

<sup>(86)</sup> Cfr. anche F. VASSALLI, *Il nuovo codice civile italiano* [Lezione tenuta in lingua francese nell'Università libera di Bruxelles il 25 marzo 1952], n. XXX degli *Studi*, p. 409, in PAST, AFV, Scritti inediti e appunti di studio di Filippo Vassalli, b. 94, fasc. 10: «con ciò il codice si riconnette a un orientamento politico generale, largamente operante, pur sotto atteggiamenti diversi, in tutti i paesi. È questa la ragione per cui la penetrazione d'una dottrina politica specifica del fascismo è in esso così poco avvertita che — espunte, col decreto legislativo 14 settembre 1944 n. 287, alcune dichiarazioni, neppure operanti in profondità — esso continua ad adempiere con generale soddisfazione il suo compito e offre anzi la realizzazione in disposizioni concrete d'indirizzi genericamente affermati nella nuova costituzione dello Stato».

*Appendice*

## Doc. 1

Bozza autografa di lettera di Filippo Vassalli a Dino Grandi

PAST, AFV, Carteggio, Grandi, Dino, b. 121, fasc. 7

10 agosto 1940 XVIII

Eccellenza [e mio caro Presidente, Ministro]

Ti sono profondamente grato della lettera che hai voluto indirizzarmi quassù, così piena di cose e calda di alta passione politica.

Lasciami dire [che con la dovuta modestia] su quello ch'è il tema principale della tua lettera, che il mio cuore batte all'unisono col tuo: [su quello che il tema] il codice è essenzialmente opera politica e solo nell'affermazione//<sup>2</sup> di un nuovo verbo politico può trovare giustificazione una nuova codificazione. Con troppo scarsa autorità — evidentemente — io lo vado ripetendo dal 1918. Ti soggiungerò anche che la tecnica giuridica non ha nessun contrasto e nessuna incompatibilità con codesta premessa. La tecnica è l'arte di [inserire nel corpo delle leggi] tradurre in legge il pensiero nuovo: è quindi uno strumento necessario, e niente più. Più efficiente è questa tecnica//<sup>3</sup> e più efficace e più prudente riesce il precetto. Ma è assurdo, dunque, che s'invochi la dea tecnica contro le ragioni della politica. La politica è la ragione e l'anima [essenza] della legge.

Ci fu un momento in cui io ebbi lo spasimo di questo problema essenziale della nuova codificazione. Erano fatti i progetti della Commissione Reale, in generale con//<sup>4</sup> uno spirito di decretazione.

La revisione, predisposta con criteri tecnici, come si diceva e neppure sempre tecnicamente pregevoli, si voleva pubblicare con la riforma fascista dei codici. Si disse al Capo che c'erano pronti o che erano da approntarsi codesti codici nuovi "mussoliniani".

Io, che [avevo scritto in varie comparse] esprimevo ad ogni ora riserve e proteste contro il contrabbando//<sup>5</sup> d'una riforma legislativa, priva di afflato politico, e quindi di giustificazione poiché — dicevo — la revisione tecnica la fanno dottrina e giurisprudenza e [il legislatore di seguito] il codice non ha nessuna giustificazione se non esprime almeno qualche principio politico nuovo (da ultimo, mia prolusione a Roma)//<sup>6</sup> fui chiamato una sera dell'ottobre 29 dal Duce [Mussolini] a Palazzo Venezia, evidentemente perché qualche uomo politico o di governo era rimasto impressionato da quanto dicevo: Mussolini m'intrattenne oltre un'ora con manifesto interesse. [Io gli dissi] Furono passati in rassegna i progetti allora in cantiere: allora erano i codici penali che [premevano] prevalevano//<sup>7</sup> nei programmi del Capo; Io [avevo pensato], attirando la sua attenzione sui problemi forse ancor più vasti della codificazione di dir. privato, insistei sul punto che la nuova [legge civile] codificazione era essenzialmente opera politica e non avrebbe potuto affrontarsi — soprattutto a quello stadio di

sistemazione non compiuta [sviluppo non definitivo] della dottrina politica fascista — senza il diretto intervento [del Capo]//<sup>8</sup> dell'autori [*sic*] della dottrina e del capo del movimento. Gli ricordai come i verbali del Consiglio di Stato di Francia attestassero la presenza e l'efficienza continua del Primo Console nella redazione del *Code civil*. Egli, [pur seguendo con interesse pur schivando questo proposito per] forse per altre sue vedute di quel momento, si schermiva dicendo [mi diceva che] che Napo//<sup>9</sup>leone incaricò Cambacérès: ma, per verità, Cambacérès non fu che l'autore di uno dei primi progetti del codice e non sostituì mai Nap. nelle tornate in cui fu redatto il testo definitivo di quel codice.

M'intrattenni a lungo sul progetto italo francese delle obbligazioni, che costituiva la maggiore delle mie preoccupazioni e delle mie avversioni.//<sup>10</sup> Credevo di aver già persuaso Rocco ad abbandonarlo. Il Duce mi rispose che [quel progetto] o si realizzava una vasta intesa con la Francia e allora quel progetto di legge comune sarebbe stato varato nell'insieme degli accordi; o il programma politico tramontava e il progetto sarebbe stato abbandonato. Era un punto di vista//<sup>11</sup> essenzialmente politico, connesso a superiori visioni di politica internazionale, per cui m'interdissi ulteriori riflessioni sul merito di quel progetto per lunghi anni, finché non feci la commemorazione di De Ruggiero.

Ma già a breve distanza di tempo da quel colloquio per me memorabile, mi avvidi che lo spirito//<sup>12</sup> pergamenaceo, forse per opera di suoi instancabili propinatori, aveva ripreso il dominio nel settore dei Codici.

Il lavoro, con ritmo assai vario, riprendeva di tempo in tempo: perduta ogni speranza di una riforma d'importanza sul terreno politico, con la determinazione preventiva di direttive di marcia, mi //<sup>13</sup>ridussi, fedele e disciplinato, al lavoro tecnico.

Fu quando tu mi hai ritrovato: ma vedi, Eccellenza e insigne amico, che il tuo pensiero e il tuo sentimento trovano in me la più intima risonanza.

[Per dirti tutto intero il mio pensiero — con riferimento//<sup>14</sup> al tema specifico delle obbligazioni — io credo che qualche cosa di buono è possibile fare nel senso da te desiderato, ma ho solo il dubbio se siano ancora maturi gli sviluppi del principio corporativo per trarre dagli articoli di un codice le norme [di vita] regolatrici del vivere civile.]

È ventura che tu sia giunto in tempo per prendere in mano la barra del timone.

Doc. 2

Lettera di Filippo Vassalli a Dino Grandi, 12 agosto 1942  
 PAST, AFV, Carteggio, Grandi, Dino, b. 121, fasc. 7

S. Margherita Lg., 12 agosto 1942

Eccellenza,

sul 'Corriere della Sera' di ieri leggo sotto un vistoso titolo, un'intervista del Calza Bini, il quale illustra un disegno di legge sulla 'disciplina della proprietà urbana', dovuto, dice, all'iniziativa del Ministro dei LL.PP. e alla opera sua personale. Niente di male nel progetto: anzi era materia che attendeva da tempo una più organica disciplina. Ma, proprio il giorno dell'entrata in vigore del codice civile, il quale ha mirato a dare il quadro completo della disciplina della proprietà, comprendendo, a fianco della proprietà rurale, anche la proprietà urbana? Allora tutti tacevano, solo gli agraristi battevano la solfa e io dovetti durare pena a mettere insieme la Sezione V. (Della proprietà edilizia) del Capo II (Della proprietà fondiaria) con quattro articoli (Artt. 869/872). Ci fu anche il tentativo di farmeli sopprimere. Adesso vien fuori, come Minerva dal capo di Giove, tutta un'ampia legge, la quale per sua natura, tolti dettagli tecnici, è di competenza del codice civile, configurato in quella estensione e con quei caratteri che tanto opportunamente gli si son voluti dare. Niente di male, ripeto, se la legge sarà buona. Ma la gente si persuaderà sempre meglio che il codice civile è una vetrina per esibire dei 'soldes de marchandise'.

Mi ricordo che il giorno che fummo ricevuti dal Duce, Tu, già con lucida intuizione di quel che sarebbe potuto capitare, accennasti al proposito di costituire una commissione, da Te presieduta (o addirittura a una deliberazione già presa dal Consiglio dei ministri?), da sentirsi quando hanno da vararsi provvedimenti legislativi in stretta connessione con le materie comprese nel codice civile. Non si tratta, evidentemente, per codesta commissione di fermare il sole, come Giosuè: ma per lo meno di curare certi coordinamenti, di dare una certa linea al moto incessante della legislazione. Se tor//niamo, subito, ad accavallare leggi alla rinfusa, nel campo proprio della codificazione, come possiamo, fra l'altro, andare a proporre alla gente di fuori l'opera nostra come un modello? Per lo meno — diranno — molti modelli!

Scusa le affrettate considerazioni. Tu ne hai certo fatte di molto più appropriate e, se le mie non son giuste, cestinale.

Ma accogli benevolmente l'affettuoso pensiero e il saluto devoto che questa mia Ti reca.

GIOVANNI CHIODI, *Between Technical 'Goddess' and Political Reason: Filippo Vassalli's Thoughts on the Civil Code. (From Some of His Unpublished Works of the 1940s to Post-War Remarks)*

The essay deals with the relationship between legal technique and politics in Filippo Vassalli's thought, also resorting to unpublished

records from his personal archive material. In August 1940, while he was involved in the drafting of the civil Code, Vassalli stressed the need for a new Code to be inspired by new political principles in a draft letter to Dino Grandi, wherein he also reported the content of his conversation with Mussolini on 9 October 1929 about the civil code and the Franco-Italian Draft Code of Obligations. The article links the interaction between legal technique and politics to Vassalli's pluralist conception of the legal system. The relationship between the Civil Code and special laws is also outlined in the light of another unpublished letter by Vassalli, which anticipates a topic he would focus on in his writings after the Second World War.